

RESOCONTO STENOGRAFICO

154.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 8 MAGGIO 1980

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ROMITA

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	14049	l'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali (approvato dal Senato) (1638)	14063
Dichiarazione d'urgenza di proposta di legge:		PRESIDENTE	14063, 14072
PRESIDENTE	14050	CIANNAMEA (DC), Relatore	14063
FIORI PUBLIO (DC)	14050	CORDER, Sottosegretario di Stato per l'interno	14065, 14069
Assegnazione di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa	14050	GREGGI (MSI-DN)	14075
Proposte di legge:		LODA (PCI)	14069
(Annunzio)	14049	MELEGA (PR)	14077
(Modifica nell'assegnazione in sede referente)	14072	MELLINI (PR)	14073
(Trasmissione dal Senato)	14049	PAZZAGLIA (MSI-DN)	14065
Proposta di legge (Discussione):		Interrogazioni e interpellanza (Annunzio)	14078
S. 356. - Senatori DE SABBATA ed altri: Abrogazione del numero 7) dell'articolo 2 del testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina del-		Interpellanze e interrogazioni sulla situazione iraniana (Seguito dello svolgimento):	
		PRESIDENTE	14051, 14062
		BOZZI (PLI)	14058
		CARADONNA (MSI-DN)	14060

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 MAGGIO 1980

	PAG.		PAG.
COSTAMAGNA (DC)	14051	Nomina di un sottosegretario (Annunzio)	14049
GALLI MARIA LUISA (PR)	14058		
LABRIOLA (PSI)	14053	Richiesta ministeriale di parere parlamentare ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978	14072
MELLINI (PR)	14062		
Gruppo parlamentare (Modifiche nella costituzione)	14072	Ordine del giorno della prossima seduta	14078

La seduta comincia alle 16.

MARABINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Falconio, Martini Maria Eletta e Stegagnini sono in missione per incarico del loro ufficio.

**Annunzio
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. In data 7 maggio 1980 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

GRIPPO e LEONE: « Modifica dell'articolo 8, comma ottavo, della legge 9 agosto 1978, n. 463, concernente la soppressione dei ruoli provinciali delle assistenti delle scuole materne statali » (1657);

CERIONI ed altri: « Modifica dell'articolo 2, secondo comma, del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 576, concernente il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo del personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria ed artistica » (1658).

In data odierna sono state, inoltre, presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

ZANIBONI e GITTI: « Norme per la diffusione dell'impiego delle energie rinnovabili in agricoltura » (1659);

CAPPELLONI ed altri: « Nuova disciplina della programmazione commerciale, norme quadro per i mercati all'ingrosso e interventi per la ristrutturazione del settore distributivo » (1660);

ZANONE ed altri: « Norme per l'adeguamento del contributo fisso personale obbligatorio dovuto dagli iscritti alle casse nazionali di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali » (1661).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge, già approvata dalla VIII Commissione permanente della Camera dei deputati e modificata da quella VII Commissione permanente:

S. 792. — BROCCA ed altri: « Trasferimento alle dipendenze dello Stato degli insegnanti delle scuole speciali parificate e degli enti soppressi ai sensi della legge 21 ottobre 1978, n. 641 » (430-B).

Sarà stampata e distribuita.

**Annunzio
della nomina di un sottosegretario.**

PRESIDENTE. Informo la Camera che il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato al Presidente della Camera, in data 6 maggio 1980, la seguente lettera:

« Mi onoro informare la signoria vostra onorevole che con decreto del Presidente della Repubblica in data odierna, su mia

proposta, sentito il Consiglio dei ministri, l'onorevole avvocato Francesco Vittorio Mazzola, deputato al Parlamento, è stato nominato sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

« FRANCESCO COSSIGA ».

Dichiarazione di urgenza di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del gruppo parlamentare della democrazia cristiana ha chiesto, ai sensi dell'articolo 69 del regolamento, la dichiarazione di urgenza per la seguente proposta di legge:

FIORI PUBLIO ed altri: « Norme per la disciplina urbanistica ed edilizia delle opere abusive in genere nonché degli insediamenti edilizi abusivi al fine del loro recupero e risanamento » (932).

Su questa richiesta in base all'articolo 69, secondo comma, del regolamento, possono parlare un oratore contro e uno a favore.

FIORI PUBLIO. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORI PUBLIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la situazione dell'abusivismo edilizio nel paese ha raggiunto ormai dei livelli che hanno superato abbondantemente il limite di guardia. Tale realtà socio-politica è stata rilevata in maniera opportuna da molte regioni che hanno approvato delle proposte di legge, alcune delle quali sono state viste dal commissario del governo mentre altre sono state respinte perché in contrasto con la « legge Bucalossi ».

Nell'ottobre 1979 il gruppo della democrazia cristiana ha presentato una proposta organica di legge-quadro per una sanatoria articolata dell'abusivismo edilizio, ma questa proposta deve essere an-

cora esaminata dalla Commissione lavori pubblici. Comunque in questi giorni anche il Governo ha annunciato la presentazione di un disegno di legge per la regolamentazione di tale materia.

Mi sembra che anche altri gruppi politici abbiano presentato analoghe proposte per dare un assetto definitivo ad un problema di così scottante attualità. Noi chiediamo che venga dichiarata l'urgenza per questo provvedimento affinché la Commissione lavori pubblici possa finalmente affrontare insieme le varie proposte unitamente al disegno di legge governativo affinché si possa immediatamente dar corso all'analisi di un problema, quale quello dell'abusivismo, soprattutto con riferimento all'abusivismo necessitato che è all'ordine del giorno della realtà socio-economica e socio-politica del nostro paese.

Sono questi i motivi per i quali il gruppo della democrazia cristiana insiste sulla richiesta di urgenza per la proposta di legge n. 932.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare contro, pongo in votazione la dichiarazione di urgenza.

(È approvata).

Assegnazione di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto in altra seduta, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti disegni di legge siano deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede legislativa:

VII Commissione (Difesa):

S. 501 - « Norme in materia di elargizione e trattamento speciale di pensione in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere in servizio di ordine pubblico » (*approvato dalla IV Commissione del Senato*) (1567) (*con parere della I, della V e della VI Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

VIII Commissione (Istruzione):

« Riconoscimento dell'Accademia di costume e di moda con sede in Roma, come accademia di belle arti » (1548) *(con parere della V Commissione).*

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito dello svolgimento di interpellanze e di interrogazioni sulla situazione iraniana.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dello svolgimento di interpellanze e di interrogazioni sulla situazione iraniana.

L'onorevole Costamagna ha chiesto di poter replicare subito per le sue interrogazioni nn. 3-01775 e 3-01815. Ritengo che, se non vi sono obiezioni, questa richiesta possa essere accolta.

(Così rimane stabilito).

Onorevole Costamagna, ha facoltà di parlare.

COSTAMAGNA. Grazie, signor Presidente. La politica estera e la lealtà verso gli impegni internazionali assunti dal nostro paese, quelli approvati dal Parlamento, mi sembrano la « Cenerentola » o le « Cenerentole » del nostro dibattito politico. A cose fatte, quando si tratta di giustificare una linea interna, si invoca sempre, ma per ultima, la politica internazionale.

Sono corsi e ricorsi della nostra vita politica. Dopo il trattato di pace, nell'epoca di De Gasperi, si invocò la politica estera, per giustificare la rottura con i socialcomunisti, in nome e per conto della cosiddetta lealtà occidentale.

Poi venne il sonno più completo; ci destammo al momento del centro-sinistra, per affermare che il partito socialista re-

stava terzaforzista o neutralista, ma era anche leale verso gli impegni atlantici, visti come trattato di Stato e non solo come atteggiamento di partito; ci destammo ancora una volta, tra il 1976 ed il 1979, per affermare una uguale posizione dei comunisti, terzaforzisti sì, ma leali — in caso di partecipazione al Governo — verso gli impegni atlantici.

Una politica estera, insomma, occidentale ed atlantica, sempre vista, un po' da tutti, nel suo aspetto più riduttivo, come trattato di Stato, come strumento, come marchingegno già esistente; e non come avrebbero voluto De Gasperi e Sforza quando, negli anni '50, la ritennero una scelta di civiltà.

Con una digressione di carattere storico, dirò che il Patto atlantico è divenuto, con il passare degli anni, quello che fu la « Triplice » dopo il 1900. Un patto di Stato, all'ombra del quale ognuno poteva dire e fare quello che voleva, almeno in Italia, con le conseguenze che esplosero dopo il 1914, quando l'Italia di allora, regia, non si sentì vincolata a quel patto, scegliendo più tardi la non belligeranza prima e la guerra poi nei confronti dei suoi vecchi alleati.

Inutilmente a quel punto (sempre nel 1914) il povero Giolitti tentò di fermare il giro di alleanze e la tempesta che si avvicinava cercando di avviare trattative parziali e personali con l'Austria-Ungheria.

Ricordo ciò non per far un complimento al grande Giolitti ma perché, con senno di poi, se avessimo evitato quella prima guerra mondiale, non vi sarebbe stato il fascismo e certamente la storia del mondo, dell'Europa e dell'Italia sarebbe stata diversa.

Torniamo a noi, al Patto atlantico, che via via in questi ultimi anni si è andato trasformando in un pezzo di carta: almeno per l'Italia, i cui partiti, di governo e non di governo, hanno continuato nell'opera lenta e graduale di smantellamento della sua importanza sul piano morale e politico.

Dell'incertezza che si è creata a proposito del Patto atlantico abbiamo avuto una riprova in questi ultimi mesi, dopo che le

truppe sovietiche sono entrate in Afghanistan e dopo la cattura dei 50 ostaggi americani a Teheran da parte delle bande di Khomeini. In entrambi i casi, non solo lo attuale ministro Colombo, ma anche i suoi numerosi predecessori — Malfatti, Cossiga, Sarti, Ruffini — hanno tenuto a sottolineare l'estraneità dell'Italia nella vicenda, poiché si tratta di aree geografiche lontane dall'Europa, e poiché il Patto atlantico, nel suo aspetto più riduttivo, ci impegnerebbe solo nell'area europea.

Anche questa è una interpretazione del contenuto del patto, che ha acquistato rilevanza, poiché nello stesso modo hanno interpretato gli avvenimenti sia i governanti tedeschi sia quelli francesi, per non parlare degli olandesi e dei belgi. Siamo, insomma, in buona compagnia, anche perché tutti, nell'epoca della diplomazia del terrore, hanno sinceramente paura della guerra.

Se questa è la situazione, mi si consentano delle critiche. La paura è, infatti, una cattiva consigliera, ritenendo che gli americani, prima o dopo, stanchi di non poter contare su alleati sempre più perplessi, potrebbero imboccare la via isolazionista.

In tal caso torneremmo di fatto alla situazione europea preesistente al 1950, quando l'Unione Sovietica occupava mezza Europa, trasformandone con la forza il regime politico, quando l'Unione Sovietica premeva su altri paesi con una superiorità netta di forze e di armi convenzionali; mentre ora disporrebbe in più anche delle armi di sterminio.

Critico il non allineamento netto con gli americani, anche da un altro punto di vista: quello che non esiste e non può esistere un'area geografica limitata per il Patto atlantico, considerando che l'alleanza dovrebbe contare ogni qualvolta si mettono in pericolo anche le « strade maestre » delle materie prime. Quando, cioè, in Angola i sovietici tentano di impadronirsi, per interposta persona, dei giacimenti di uranio; quando, invadendo l'Afghanistan, si crea un'ipotesi minacciosa e vicina per giungere ai giacimenti di petrolio.

L'onorevole Forlani, in un convegno democristiano a Firenze, ha parlato di distensione e di difesa globale. Concordo con lui, ritenendo che i patti del 1950 potrebbero essere aggiornati alla situazione d'oggi, considerando che, anche senza aggiornarli, potremmo interpretare il Patto atlantico in senso globale, senza limitarne l'area verso la sola Europa.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ciò che è accaduto a Teheran è un fatto che non ha giustificazioni. Prescindendo dalla storia che hanno avuto le mozioni ed i veti sovietici all'ONU, penso che tutti i paesi del mondo, soprattutto quelli occidentali, avrebbero dovuto ritirare le loro rappresentanze diplomatiche e consolari dall'Iran; proprio per far sentire ai dirigenti iraniani l'isolamento e la gravità del misfatto compiuto.

Tralasciare questa via della fermezza, invocando giustificazioni economiche, è la cosa peggiore, poiché da oggi, in qualunque paese, studenti e guerriglieri potranno assalire, sotto gli occhi compiacenti di sedicenti governi, ambasciate, legazioni e consolati.

Quanto alla vicenda afgana, ogni commento mi sembra inutile. Considerando che, prima dell'invasione, esistevano rapporti stretti ed amichevoli tra i governanti di Kabul e di Mosca, i governanti di tutto il mondo ora sono avvertiti a non credere mai agli abbracci — ai baci sulla bocca! —, ai saluti, alle accoglienze festose che ricevono nelle loro visite a Mosca!

Avviandomi alla conclusione, consiglio, dopo ciò che è accaduto, ai nostri governanti, a cominciare da Cossiga e da Colombo, a non credere più alle favole di chi va dicendo che all'est guardano con simpatia all'Italia e all'Europa, ed anche di chi va dicendo che tanto gli americani saranno sempre con l'Italia e con l'Europa. A questo proposito, vorrei ricordare le poche, scarse parole con le quali un vecchio comunista, il triestino Vittorio Vidali, ha commentato, in una intervista a *la Repubblica*, la morte di Tito. « Ma avete esaltato Tito al momento della liberazione di Trieste? » — ha chiesto l'intervistatore. « Ma quale liberazione » — ha

risposto Vidali — « ho visto con i miei occhi il testo del telegramma del generale che comandava le truppe liberatrici. Diceva: abbiamo occupato Trieste; altro che liberazione! ». Mi pare che Vidali abbia colpito nel senso giusto. La guerra e gli appetiti nazionali, o nazionalisti, non hanno frontiere ideologiche. Bisogna stare attenti e guardare all'essenziale, richiamando tutti in materia di politica estera al compito, al dovere di difendere, costi quel che costi, l'indipendenza e la libertà della patria!

Perciò, per tutti questi motivi, sono parzialmente soddisfatto della risposta del Governo, augurandomi che lungo la strada il Governo, qualunque governo in carica, comprenderà che la politica estera e gli impegni internazionali non sono solo un cappello che si può mettere o smettere a seconda degli eventi; augurandomi che con realismo i dirigenti della democrazia cristiana e degli altri partiti di Governo torneranno a riconsiderare la scelta atlantica di De Gasperi e di Sforza non una scelta occasionale, ma una scelta di civiltà!

PRESIDENTE. Poiché i presentatori dell'interpellanza Spinelli n. 2-00444 non sono presenti, s'intende che abbiano rinunciato alla replica.

L'onorevole Labriola ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interpellanza n. 2-00447.

LABRIOLA. Il gruppo socialista ha ascoltato con la dovuta attenzione la lunghissima esposizione del ministro degli esteri, il quale, parlando di valutazioni, giudizi ed iniziative, credo sia andato molto al di là di una risposta ad interrogazioni ed interpellanze, ma abbia fatto una vera e propria esposizione di politica estera dinanzi alla Camera. È questa la ragione per la quale ci riteniamo dispensati dal dichiararci soddisfatti o insoddisfatti; consideriamo l'esposizione del ministro meritevole di una valutazione che vada molto al di là di un'usuale replica, ed io mi sforzerò di esprimere per conto del mio gruppo un giudizio di insieme sulle

questioni principali che il ministro ha esposto, dando anche conto delle linee che, nell'ambito della maggioranza, e quindi del Governo, il partito socialista sosterrà e farà in modo, attraverso la propria iniziativa, di far prevalere.

Parto dal giudizio che il Governo ha espresso sull'occupazione dell'ambasciata americana a Teheran e sulla detenzione, quali ostaggi, di cittadini americani coperti dall'immunità diplomatica.

Il Governo ha espresso un giudizio molto severo su questa occupazione e sui susseguenti sviluppi, che tuttora permangono. Noi non possiamo che associarci in pieno a questa valutazione. Sarebbe difficile avere un'opinione diversa rispetto ad un episodio che ha le caratteristiche di un ritorno selvaggio a pratiche medioevali che spazzano in un sol colpo secoli di esperienza democratica che, attraverso il diritto diplomatico internazionale, ha creato condizioni di pacifica e civile convivenza tra i popoli e tra gli Stati.

Anzi, vorrei aggiungere a quello del Governo un giudizio altrettanto severo rispetto a quei paesi e a quegli Stati, i quali, per un profitto contingente di carattere politico, non hanno sentito il dovere — che va al di là delle prese di posizione e della partecipazione a schemi di alleanze o a schieramenti di parte — di esprimere con uguale fermezza la loro riprovazione; addirittura (e in questi casi la nostra censura diventa più forte, e più netto il nostro giudizio di condanna) non hanno esitato a dare la loro solidarietà non alla parte lesa in questo drammatico episodio — che ancora oggi non si è concluso — ma alla parte che con arroganza, con prepotenza devo dire, anche con grave scelta dei mezzi, per riparare ad ingiustizie subite nel passato ha deciso di dar via libera non solo ad episodi di forza, ma anche a gravi perturbamenti dei rapporti internazionali.

Detto questo, non possiamo però non aggiungere altri giudizi ed altre valutazioni rispetto alle conseguenze che il ministro ha ritenuto di poter ricavare nella prima parte della sua lunga esposizione. L'onorevole Colombo ha posto la gravità

dell'episodio dell'occupazione dell'ambasciata americana in rapporto di giustificazione rispetto all'episodio del fallito *blitz* statunitense, le cui finalità e le cui caratteristiche ancora non sono del tutto note. Certamente, però, il fatto che tali finalità non siano del tutto note non equivale a dire che sia chiaro — anzi noi lo escludiamo senz'altro — che esse si limitassero al puro fine della liberazione degli ostaggi. Né le caratteristiche dell'episodio del *blitz* statunitense, né il modo con il quale sono state fornite le prime indicazioni, scarse e sommarie, da parte delle autorità degli Stati Uniti d'America convincono sulla consistenza di quello che è stato indicato come il reale obiettivo di questa spedizione: la liberazione degli ostaggi dall'ambasciata. Infatti, sicuramente questo fine non poteva essere raggiunto, nemmeno se fosse riuscito fino in fondo il fallito *blitz* (anche sulle cause del fallimento le notizie non sono né chiare né univoche); se anche — ripeto — questo *blitz* fosse riuscito, sicuramente il suo intento non avrebbe coinciso con la liberazione degli ostaggi dell'ambasciata degli Stati Uniti a Teheran. A meno che il *blitz* non fosse stato — e questo non può che allarmarci ancora di più — una prima fase di una serie di episodi che avrebbero poi dovuto prodursi in modo contemporaneo o immediatamente successivo, tali però da dare alle caratteristiche stesse del *blitz* una fisionomia ed un valore politico e strategico di dimensioni ben diverse, che probabilmente indurrebbero noi stessi, ma, credo, anche il Governo, a dare un giudizio completamente diverso rispetto a quello che abbiamo ascoltato dal ministro degli esteri.

Soprattutto vorremmo porre la questione (che ci consente di passare al secondo punto dell'esposizione del ministro degli esteri) relativa alla proporzione tra gli avvenimenti di Teheran, che perdurano, e il tipo di intervento che comunque, quale che possa essere l'interpretazione del *blitz* americano, si voleva praticare nella situazione che si è creata nei rapporti tra Iran e Stati Uniti d'America.

Su questo punto vorremmo fermare la nostra attenzione, vorremmo porre al centro delle nostre valutazioni, rispetto alla esposizione del ministro degli esteri, la questione delle sanzioni economiche e commerciali, posto che l'intervento armato non può essere considerato come un modo accettabile di rispondere alla grave lesione del diritto internazionale che è stata ancora ieri ricordata dal ministro Colombo, perché, se questo fosse vero — se cioè noi potessimo accettare di valutare l'episodio sotto il profilo di una reazione legittima della parte offesa dall'occupazione dell'ambasciata a Teheran — verrebbe subito in luce — e il ministro lo sa meglio di me — la questione della proporzione tra azione e reazione. E una reazione come quella che si è verificata, con le caratteristiche che temiamo vi siano, al di là delle scarse notizie che abbiamo, non può considerarsi proporzionata alla occupazione di una ambasciata, perché lo intervento militare in una situazione così grave, così delicata e così ricca di tensione può facilmente sfociare in una guerra regionale, se non addirittura in un conflitto di più vaste proporzioni rispetto a quelle della regione mediorientale.

Quindi, a parte l'intervento militare, per il quale noi siamo fermi nel giudizio della « nota » della Farnesina, che fu la prima reazione, giusta ed adeguata, da parte del Governo all'episodio del *blitz*, dobbiamo ora esprimere la nostra valutazione sulla questione delle misure sanzionatorie di carattere economico e commerciale che la Comunità europea ha adottato nei confronti dell'occupazione dell'ambasciata americana a Teheran.

Noi dobbiamo ora fare alcune considerazioni che, per la verità, avremmo preferito rinvenire con maggiore chiarezza nel discorso del ministro degli esteri.

Le sanzioni economiche e commerciali hanno sicuramente dei difetti: la loro scarsa utilità rispetto al fine che ci si propone e il lungo periodo di tempo che intercorre tra il momento in cui sono adottate e quello in cui possono comunque esplicare effetti.

Tutti sanno — e ci saremmo attesi che lealmente il ministro degli esteri lo ammettesse nella sua esposizione — che tra il momento in cui le sanzioni sono deliberate e quello in cui i loro effetti si possono cominciare ad avvertire nei rapporti commerciali di uno Stato passano degli anni. Quand'anche, quindi, questi effetti si potessero produrre, ciò accadrebbe in un momento in cui sicuramente la questione sarebbe stata in un qualche modo definita.

Accanto a questa prima caratteristica negativa delle sanzioni, ve ne è un'altra: la loro dubbia capacità di produrre comunque effetti, quale che sia il momento in cui essi si producono. Tutti sanno che le sanzioni economiche e commerciali, per la complessità, la ricchezza, l'articolazione dei rapporti intercorrenti tra gli Stati e tra le organizzazioni internazionali, sono misure sempre più platoniche, sempre più incapaci di produrre qualsiasi tipo di effetto.

Vorrei anzi aggiungere (e per la verità ci saremmo attesi che non fossimo noi, ma altre parti della Camera, e comunque altri Stati, ad esprimere questa preoccupazione) che un solo effetto, onorevole Gunnella, queste sanzioni potrebbero produrre e forse sono sul punto di produrre, se non si interviene tempestivamente, in modo realistico e responsabile, per frenare gli effetti negativi della decisione presa: spingere un paese che, quale che sia il giudizio che si dà sul suo regime politico, è sicuramente attraversato da forti contrasti interni; un paese che è oppresso e avvilito da rivolte nazionali che punteggiano qua e là, in modo pericoloso, la precaria stabilità della repubblica islamica di Teheran; un paese che ha dei grossi problemi in merito alla sua unica possibilità di sopravvivenza, cioè allo sfruttamento dei giacimenti petroliferi, per le tecnologie sofisticate che a ciò sono pregiudiziali; un paese che vedrebbe aggiungersi a tutto questo sanzioni economiche e commerciali della ideale controparte del mondo arabo, cioè della Comunità europea; spingere questo paese — dicevo — a riprendere rapporti con schiera-

menti e con Stati ai quali non credo che l'alleanza occidentale desideri veramente vederlo riavvicinarsi, con la conseguenza di vedersi sostituita come *partner* commerciale, culturale, politico e — parlo di tempi antichi — militare.

Sempre su questo terreno, vorrei far presente al Governo che è di data recente il fallimento di una missione cubana a Teheran. Il ministro degli esteri di Cuba non è stato ricevuto dal capo vero dell'Iran, l'*ayatollah* Khomeini, perché poneva come condizione per l'incontro fra i rappresentanti dei due Stati l'accettazione da parte della repubblica islamica dell'Iran di una ripresa dei rapporti con l'altro paese della regione, che si trova in gravi condizioni di carattere istituzionale, militare e politico: l'Afghanistan. Le autorità islamiche di Teheran hanno rifiutato questa contropartita e l'incontro è fallito. Ma per quanto tempo ancora l'Iran potrà tollerare, da un lato, di essere colpito dalle sanzioni della Comunità economica europea e, in genere, delle maggiori potenze dell'alleanza occidentale e, dall'altro, rifiutare il soccorso che insistentemente (e si comprende anche la ragione di questa insistenza) gli viene offerto dai paesi dell'area comunista?

In queste condizioni (e anche da questo punto di vista), il Governo italiano non può non essere sensibile — e sensibilizzare i suoi alleati — circa la pericolosità, oltre che la nocività, delle sanzioni economiche e commerciali.

Vorrei aggiungere (a parte i nostri interessi, che devono stare a cuore al Governo) una considerazione sull'unico valore che le misure economiche e commerciali possono avere: quello di rappresentare un'alternativa all'intervento militare. L'unico argomento che può persuadere la Repubblica italiana e noi stessi ad accettare un'iniziativa imposta dalla fatalità della storia, dalla drammaticità degli eventi e dalla gravità della situazione internazionale, è rappresentato — ripeto — dal valore delle sanzioni economiche e commerciali come alternative rispetto all'intervento armato. Per scongiurare un trasferimento della crisi nei rapporti tra USA ed

Iran dal terreno politico e dei principi a quello militare, quello indicato può essere il solo motivo per il quale le accennate sanzioni possono essere giudicate come il male minore; ma il giorno dopo, esattamente il giorno successivo all'annuncio delle sanzioni economiche e commerciali, si è avuto il *blitz* nel deserto vicino a Teheran. Quindi, nemmeno tale carattere alternativo rispetto all'intervento militare può essere riconosciuto alle sanzioni economiche e commerciali.

Avanziamo formalmente una proposta che non ritengo in contraddizione con l'ampissimo tessuto complessivo della relazione dell'onorevole Colombo; il Governo comprenderà perché avanziamo con fermezza la proposta di un'iniziativa del nostro Governo per subordinare — quale che sia il giudizio su di esse — l'applicazione delle sanzioni economiche e commerciali al momento in cui il parlamento di Teheran, eletto e riunito, abbia fatto conoscere le sue decisioni. Le autorità iraniane da tempo si sono pronunciate, dichiarando la volontà di affidare al parlamento eletto della Repubblica iraniana la responsabilità di una risposta ai quesiti che tutto il mondo civile (chi non li ha avanzati, si è escluso dal mondo civile) ha posto all'Iran, perché l'ambasciata occupata sia restituita alla giurisdizione dello Stato che essa rappresenta ed i cittadini di tale Stato, protetti dalle immunità diplomatiche, siano restituiti alla piena e completa libertà che secoli di civiltà garantiscono loro, prima ancora dei trattati, degli usi e delle consuetudini che regolano i rapporti tra gli Stati e le organizzazioni del potere sovrano. Consideriamo seriamente questa proposta perché, se non esercitassimo almeno questa iniziativa nell'ambito comunitario, se la Comunità non facesse almeno questa parte nei confronti della grave situazione internazionale creatasi, sarebbero legittime due domande retoriche che poniamo al Governo. Che significato diamo all'impegno che, con soddisfazione, abbiamo visto presente nelle parole del ministro degli esteri, per un recupero di iniziativa nei confronti della distensione? Tale recupero deve avvenire

attraverso fatti pratici e corrispondere a misure politiche visibili ed identificabili, perché altrimenti — non è certo questa la volontà del Governo — avremmo coperto con parole una sostanziale impotenza di fronte ad eventi che si sviluppano in modo così drammatico e pericoloso. Non devo ricordare al Governo la drammaticità della situazione: basta ricordare le parole allarmanti ed allarmate del Presidente del Consiglio, pubblicamente pronunciate al convegno democristiano fiorentino.

Se una proposta di questa natura non fosse accolta dal Governo, sorgerebbe l'altro quesito relativo all'autonomia dell'Europa, all'autonomia della Comunità europea, che noi non concepiamo certamente in contraddizione con gli impegni dell'alleanza atlantica, ma come una manifestazione organica di autonomia di interessi, che tra l'altro si collega, onorevole rappresentante del Governo, a quel fermento molto vivo, molto consistente, che negli Stati Uniti si intreccia alla giusta reazione popolare rispetto alla grave offesa che si subisce quotidianamente, ogni ora, ogni giorno, in relazione all'incredibile ed imperdonabile vicenda di Teheran.

Ma questa autonomia deve essere basata su dati pratici, perché altrimenti sorge legittimo un terzo quesito, che io desidero ricordare al rappresentante del Governo, ed è quello relativo a cosa si debba fare dopo. Quando noi avessimo consumato la strada che noi socialisti in questa replica abbiamo cercato di dimostrare come non praticabile, non concreta, non utile nemmeno sul punto unico sul quale potrebbe essere di qualche utilità politica, cioè sul punto della sua capacità di prevenire, di impedire e sostituire l'intervento armato, quale sarebbe la via per risolvere la controversia aperta tra Stati Uniti ed Iran? Dobbiamo considerare che questa controversia sorge tra due Stati, rispetto ai problemi generali di un'area come quella mediorientale, attraversata da tensioni complessive molto gravi e molto incisive, e nella quale — diciamolo apertamente — esistono grossi interessi, ai quali sono legati interessi altrettanto grossi e vitali della Comunità europea e — devo aggiun-

gere, dato che questo è un dibattito sulla politica estera del nostro paese — ai quali sono legati anche nostri interessi vitali.

Quale sarebbe il secondo momento di questo primo illusorio, apparente intervento basato sulle sanzioni economiche e commerciali? Quale sarebbe? Sarebbe forse una solidarietà armata, ma nei confronti non, a quel punto, della Repubblica islamica dell'Iran, bensì nei confronti di un insieme di popoli e di Stati, che sarebbero immediatamente coalizzati, ponendo in secondo ordine, molto sul fondo della scena, il grave episodio dell'occupazione dell'ambasciata e facendo emergere colpe attuali e colpe antiche dei paesi occidentali rispetto ad una pratica coloniale di sfruttamento, che pesa, e pesa grandemente, nel bilancio del dare e dell'avere in ordine alla questione che si è aperta fra Teheran e Washington.

La nostra proposta non si pone in contraddizione con il discorso complessivo del ministro degli esteri. Noi confidiamo che il Governo su questa questione, onorevole Gunnella, proceda sempre con molta prudenza ed in modo rigorosamente collegiale, perché siamo sicuri che il Governo comprenderà bene che il solo modo per rispondere alla gravità della situazione, così come il Presidente del Consiglio l'ha dipinta a Firenze, sul piano del metodo e della sostanza politica, è quello di procedere con stretta collegialità, mai esprimendo opinioni e valutazioni che non siano state rigorosamente filtrate nella sede propria e naturale del Governo, che è il Consiglio dei ministri. Siamo convinti che la nostra proposta dovrà essere attentamente e responsabilmente valutata dal Governo, per dare al nostro paese quella autonomia e quella incisività di iniziativa politica che ci auguriamo si produca anche in altri campi.

Mi avvio a concludere, menzionando altre due questioni presenti nella relazione del ministro degli esteri e presenti all'attenzione ed alla preoccupazione politica del mio gruppo e del mio partito. Mi riferisco, molto rapidamente, al problema dell'Afghanistan e al problema del riarmo. Sul problema dell'Afghanistan il nostro

giudizio non può che essere altrettanto netto, e senza subordinate, rispetto a quello che abbiamo pronunziato sull'occupazione dell'ambasciata degli Stati Uniti a Teheran. È evidente che si tratta di sintomi di un recupero allarmante della logica di potenza nei rapporti tra gli Stati. Ma anche qui, se vogliamo porci con serietà l'obiettivo dello scioglimento del grave nodo che in Afghanistan pesa grandemente non solo sui rapporti tra gli Stati, ma anche — diciamolo pure — sulla condizione complessiva del movimento operaio, dei suoi miti, dei suoi ideali, del suo passato, del suo presente, delle sue prospettive future — cose che non ci preoccupano meno di altre, anzi ancora di più in rapporto agli obiettivi complessivi della nostra azione e dei nostri impegni civili e politici — un recupero del processo di distensione, una pressante iniziativa politica della Comunità europea è il solo modo per far seguire alle parole di solidarietà e al giudizio di condanna, che confermiamo in pieno in quest'aula, un seguito pratico e politico, che possa in qualche modo mantenere prospettive di soluzione per un problema che non sarà mai risolto fino a quando la libertà e l'indipendenza non saranno restituite al popolo afgano.

Tutto ciò deve passare attraverso una riconsiderazione — per noi solo un momento di accentuazione di interesse, perché non abbiamo mai tralasciato di considerare con preoccupazione i problemi del riarmo e dell'armamento europeo — della proposta che il gruppo socialista avanzò nel corso del dibattito sugli euro-missili, proposta che può essere ripresa con attenzione dal Governo, perché costituirebbe una iniziativa efficace sul piano diplomatico e politico: l'immediata riapertura di un confronto con i paesi del patto di Varsavia, per una contestuale, concordata e bilanciata azione di recupero di distensione e cioè di sospensione delle installazioni degli armamenti. Solo in questo modo potrà essere recuperato quel clima che, negli anni '60, ha distinto il rapporto pacifico e civile fra gli Stati e lo espandersi della democrazia e del benes-

sere, che sono i due aspetti inseparabili della distensione.

Sono queste le ragioni per cui, con accenti che non fuoriescono dai limiti dell'alleanza atlantica, che abbiamo lealmente accettato e continuiamo ad accettare, sosteniamo che è possibile ed indispensabile per i nostri interessi e per gli interessi generali della Comunità europea che le proposte da noi avanzate siano attentamente valutate dal Governo e possano costituire oggetto di iniziative politiche.

PRESIDENTE. L'onorevole Bozzi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per l'interpellanza Zanone n. 2-00433, di cui è cofirmatario.

BOZZI. Riallacciandomi alle considerazioni svolte dall'onorevole Altissimo nella seduta di ieri, vorrei manifestare le nostre perplessità sull'esposizione del ministro degli esteri.

All'onorevole Labriola, che ho ascoltato con attenzione, vorrei dire che in questo caso non si tratta di una controversia tra gli Stati Uniti e l'Iran, bensì di una controversia di dimensioni più ampie, cioè tra Iran e Stati civili. Quanto è stato operato e continua ad essere operato in quel paese è un fatto che lede immediatamente gli Stati Uniti, ma, nello stesso tempo, lede l'intera convivenza civile.

Nell'esposizione del ministro degli esteri abbiamo riscontrato alcuni momenti di incertezza, ed anche oggi è stato sottolineato come il ministro sia tornato alle prime valutazioni per quanto riguarda il *blitz* americano. In proposito vorrei rilevare che, a nostro avviso, non si tratta di una misura militare quanto — se mi è consentito il termine — di una misura di polizia internazionale; similmente a quanto avviene nei rapporti tra individui, può configurarsi l'ipotesi di legittima difesa e, a prescindere dalla valutazione di un eventuale eccesso colposo nella difesa, non siamo nel campo delle misure militari.

Manteniamo, pertanto, le nostre riserve circa le dichiarazioni del ministro de-

gli esteri e ci riserviamo di trasformare la nostra interpellanza in una mozione.

PRESIDENTE. L'onorevole Maria Luisa Galli ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la sua interpellanza n. 2-00443.

GALLI MARIA LUISA. Prassi vuole che dobbiamo dichiarare la nostra soddisfazione o insoddisfazione: non posso che dichiararmi insoddisfatta della risposta del ministro degli esteri. Dirò subito, anzi, che i timori da noi espressi sono diventati certezza perché, nel momento in cui si è cercato di minimizzare la portata delle recenti dichiarazioni del Presidente del Consiglio nel seminario di Firenze tenutosi domenica scorsa (fatto straordinario, perché non si è mai sentito parlare di seminari di politica internazionale tenuti dalla democrazia cristiana), si è offerta un'interpretazione del Patto atlantico e, addirittura, della Carta delle Nazioni Unite che conferma un'evoluzione dell'alleanza, che travalica i limiti fissati nel momento in cui l'Italia aderì ad essa.

La puntigliosità con la quale è stata richiamata la dichiarazione di Ottawa del 26 giugno 1974, se messa in relazione, signor rappresentante del Governo, con altre dichiarazioni di uomini politici che hanno responsabilità di Governo — quale l'ex ministro Forlani —, e con gli inviti sempre più pressanti rivolti all'Italia dal presidente Carter, fa ritenere, fondatamente, che da qui a breve il Governo metterà il Parlamento ed il paese innanzi all'alternativa pace-guerra, anche se, in un primo momento, il nostro contributo consisterà in un appoggio diretto ad azioni belliche degli USA contro l'Iran o contro altri paesi.

Né posso concordare con l'affermazione del ministro degli esteri, secondo la quale la nostra autonomia, la nostra indipendenza sono legate allo sviluppo di una solidarietà stretta dell'Europa nei confronti degli Stati Uniti d'America, perché l'esempio offerto dal Presidente Tito e dalla Jugoslavia, che pur avevano ragioni ben più profonde delle nostre per temere aggressioni da parte di confinanti paesi del-

l'est, dimostra che è possibile un'indipendenza al di fuori delle alleanze e che la logica dei blocchi contrapposti e l'adesione indiscriminata, acritica, ad uno dei due blocchi da parte di altri paesi è la vera ragione per la quale, dopo il trattato di Yalta, che avrebbe dovuto sancire una pace duratura e mondiale per i secoli a venire, il mondo è stato, invece, travagliato da una serie continua di guerre che ininterrottamente, senza tregua, hanno distrutto genti e paesi.

L'adesione dell'Italia al trattato nord-atlantico non ha rappresentato l'adesione ad un sistema di difesa militare, ma ha rappresentato e rappresenta l'adesione ad un sistema politico ed economico che, attraverso lo sfruttamento e la sopraffazione dei ceti più deboli o di intere popolazioni, ha creato le condizioni per cui decine di milioni di uomini, in questi ultimi anni, sono morti sterminati dalle guerre alimentate dalle armi che ci vantiamo di produrre, oppure sterminati nei campi di concentramento, nelle prigioni, nei manicomi di quei dittatori ai quali abbiamo offerto alleanze e mezzi ingenti perché conservassero il loro potere.

Signor Presidente, gli Amin, i Bokassa, i Videla, i Pinochet, i Mobutu, gli scia di Persia non sono incidenti della storia dell'umanità di questi ultimi anni, ma sono la storia, tragicamente attuale, che i cosiddetti paesi civili — e tra questi anche l'Italia — hanno contribuito e contribuiscono a scrivere.

Mentre affermiamo solennemente che si lavora per la vita, mentre si denunciano e si condannano i sostenitori dell'aborto perché sono distruttori della vita, in realtà si lavora e si organizza l'intera società per la distruzione e per la morte.

Non a caso il nostro paese, forse tra i più fertili del mondo, in questi ultimi anni si è visto costretto ad importare centinaia di migliaia di tonnellate di prodotti alimentari. Ma in questi ultimi anni il nostro paese è diventato uno dei maggiori esportatori di armi ed oggi ci vantiamo, signor rappresentante del Governo, del fatto che ogni giorno, in ogni parte del globo, esseri umani vengano uccisi dalle no-

stre armi. Ci vantiamo del fatto che alcuni paesi saranno ben presto nelle condizioni di iniziare guerre, quando avremo loro fornito le fregate lanciamissili della classe « Lupo », che sono un vanto dei nostri cantieri navali.

Per consentire questo apparente benessere, i paesi civilizzati, tra cui l'Italia, non hanno esitato e non esitano a dilapidare le risorse naturali, imponendo, con accordi commerciali — se possibile — altrimenti con la corruzione, con le armi, ai paesi produttori, modelli di organizzazione sociale che consentano lo sfruttamento delle loro risorse. Non è un caso che nei paesi più ricchi di materie prime centinaia di milioni di uomini siano costretti a vivere in condizioni subumane, o muoiano ogni giorno per fame o per repressione poliziesca.

È in questo quadro, signor Presidente, signor rappresentante del Governo, che va collocata ed interpretata la vicenda dell'Iran, dove per decine di anni si è consentita ed appoggiata, da parte dei paesi occidentali, una delle dittature più sanguinarie che la storia ricordi, e da dove, attraverso una rivoluzione anch'essa violenta e sanguinaria — che non poteva non essere violenta e sanguinaria, come ogni rivoluzione che si ponga il fine di abbattere una tirannide — Reza Pahlevi ha dovuto fuggire sottraendo ancora ingenti tesori. Quei paesi occidentali che negli anni del dopoguerra, signor rappresentante del Governo, erano stati in condizioni di costituire il tribunale di Norimberga perché, accanto alla forza delle armi, avevano la forza del diritto, oggi non sono in condizione di giudicare e condannare lo scia di Persia, perché di quella sua politica di terrore e di sopraffazione sono stati complici necessari.

Se una scelta dovremo operare nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, la sola che un governo composto da uomini che si ispirano a diverse ideologie, cristiana, socialista e marxista, ma che abbiano in comune l'obiettivo della pace e della fratellanza tra gli uomini, potrà effettuare, sarà quella della riaffermazione del diritto, della riaffermazione della forza del di-

ritto, contro la forza delle armi. Ma non vi sono scelte da compiere, signor Presidente, signor rappresentante del Governo, anche perché la scelta è stata operata fin dal 1948, quando all'articolo 11 della Costituzione i costituenti — che in questo punto interpretarono pienamente la volontà popolare — hanno solennemente sancito che l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà dei popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Per questo, anche se l'azione del Governo iraniano, con la quale si sono imprigionati i diplomatici americani, è da condannare senza riserve e senza mezzi termini, è altrettanto da condannare ogni atto di guerra, che non trova giustificazione, quali che siano le ragioni che si invocano per scusarlo.

Non si tratta quindi, signor Presidente, di escogitare mezzi di ritorsione irresponsabile, quali il fallito *blitz*, o di inventare sanzioni che non solo saranno inutili, ma saranno anche causa di ulteriori inasprimenti della situazione internazionale. Si tratta invece di applicare finalmente i principi di civiltà che dovrebbero guidare l'azione dei governi che a tali principi dicono di ispirarsi, riconfermando la prevalenza del diritto sulla forza delle armi e senza ricorrere ad interpretazioni di comodo per piegare il diritto a canone giustificativo della violenza.

Nel nostro diritto abbiamo recentemente introdotto norme che favoriscono i brigatisti pentiti. Ritengo che sia il caso di considerare la possibilità che anche in campo internazionale si introducano principi analoghi, affinché coloro — in questo caso i governi — che hanno esportato armi, e con le armi terrore e morte, possano trovare la strada per esportare elementi di civiltà e di pace, così da ristabilire un ordinamento mondiale gravemente leso (*Applausi dei deputati del gruppo radicale*).

PRESIDENTE. Passiamo alle repliche degli interroganti. L'onorevole Caradonna ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interrogazione n. 3-01752 e per l'interrogazione Romualdi n. 3-01785, di cui è cofirmatario.

CARADONNA. Replico alle dichiarazioni del ministro in relazione a interrogazioni che sono state poste all'ordine del giorno della Camera concernenti gli eventi mediorientali. Tali eventi si sono accavallati in maniera tale da rendere affastellato il dibattito, e quindi da chiamare il ministro a rispondere su questioni generali. Ciò ha permesso per altro al rappresentante del Governo di evadere alcuni problemi che mi ero permesso di sottoporre all'attenzione dell'esecutivo. Il primo problema riguardava appunto l'Iran ed in particolare la condizione dei cittadini italiani che in tale paese lavorano, e che per la maggior parte sono dipendenti di imprese parastatali. In relazione a tale aspetto il ministro Colombo ha fornito una risposta che non esito a definire inutilmente ottimistica, riferendo che il direttore generale dell'emigrazione si è recato in Iran, ha preso contatto con autorità locali ed ha avuto assicurazioni sul fatto che, qualunque cosa avvenga in quel paese, il trattamento dei nostri connazionali non subirà mutamenti. Ma alla mia interruzione con cui chiedevo di conoscere di quali autorità si trattasse, il ministro Colombo ha candidamente risposto che bisogna tener conto che in Iran vi sono autorità ufficiali e autorità di fatto, confermando in tal modo i dubbi drammatici che noi avevamo avanzato ed avvalorando il consiglio da noi rivolto, nell'interesse del paese e del Governo stesso, di sgomberare immediatamente tutti i nostri connazionali dall'Iran. Nella nostra interrogazione si faceva menzione della possibilità che l'Iran fosse esposto a rappresaglie militari da parte degli Stati Uniti: debbo ricordare che tale interrogazione è stata presentata qualche giorno prima che avesse luogo il *raid* americano, il quale, se fosse stato portato a compimento, avrebbe forse comportato sviluppi — almeno da quanto è stato riportato dalla stampa — anche più vasti rispetto alla semplice iniziativa umanitaria.

Comunque, da allora, la situazione è peggiorata, e sappiamo che i nostri connazionali lavorano — come ha detto l'onorevole Colombo — in condizioni di nervo-

sismo; infatti, questi poveretti attendono delle assicurazioni e sono innervositi perché invece di ricevere disposizioni hanno ascoltato soltanto inutili parole di tranquillizzazione da parte del direttore generale dell'emigrazione, ma sanno benissimo che sono in un paese in preda — lasciamo stare i motivi — ad una violenta ondata di xenofobia. Ricordiamo tutti il dramma del circo Orfei e dei suoi attori bloccati in Iran da una situazione tragica, che soltanto per poco riuscirono a salvarsi mentre i loro animali furono tutti uccisi. Chissà quale fanatismo religioso è stato la causa di una simile situazione, ma da allora la situazione è precipitata e non sappiamo chi attualmente comanda in quel paese.

È opportuno non dimenticare che il 17 maggio, onorevole rappresentante del Governo, scadrà l'*ultimatum* della CEE nei confronti dell'Iran e l'Italia sarà costretta, come risulta dalle vostre dichiarazioni, ad applicare sanzioni economiche, e si troverà nell'impossibilità di avere contatti concreti con i suoi connazionali a causa di un eventuale blocco navale. Il sangue che sarà sparso in un eventuale uragano di fuoco che potrebbe verificarsi nella zona di Bandar Abbas, proprio nello stretto di Ormuz, dove defluisce il petrolio, ricadrebbe sul Governo che è stato sollecitato dal Parlamento a sgombrare i lavoratori italiani, per la maggior parte dipendenti di aziende dello Stato e del parastato. Pertanto qualsiasi cosa dovesse accadere non sarebbe che imputabile alla imprevidenza, alla leggerezza e alla incapacità di prendere decisioni da parte del Governo.

Sono insoddisfatto perché non si possono assumere responsabilità in ordine alla incolumità di cittadini italiani residenti all'estero e dipendenti dello Stato, senza avere nessuna sicurezza e affidandosi alla speranza che nulla accada.

Le altre due interrogazioni riguardavano l'Afghanistan: la prima di non secondaria importanza, per lo meno per un Governo con un ministro degli esteri cattolico che spesso si appella a doveri cristiani ed umanitari. Ritengo si tratti di una questione da non sottovalutare perché su questo punto, onorevole rappresen-

tante del Governo, il ministro Colombo ha fatto finta di non aver sentito, di non aver letto e di non aver udito. Infatti, l'impiego di gas tossici in Afghanistan è veramente un genocidio e chiunque abbia appena modeste nozioni di cultura militare sa che i gas tossici sono un'arma ben più tremenda della stessa bomba atomica se applicati in massa. Infatti, si tratta di un'arma che non fa distinzione tra vecchi, malati, bambini e infermi e la morte che provoca è tra le più atroci e dolorose.

A questo punto, non si tratta soltanto degli studenti che manifestano e vengono fucilati, ma dello sterminio di intere popolazioni civili, fatto con mezzi che non sono stati utilizzati nell'ultima guerra mondiale e che per la prima volta — stranamente, dicevo nella mia interrogazione — vengono usati in una campagna che la stessa Unione delle repubbliche socialiste sovietiche dichiara essere di semplice polizia militare.

Ora, non c'è dubbio che l'uso di gas tossici non avviene tanto per necessità belliche locali, perché per operazioni di polizia militare si può arrivare ad atrocità, quali fucilazioni, impiego di elicotteri, eccetera, ma non all'uso di tali gas.

Evidentemente, si tratta di un avvertimento, a tutte le nazioni civili avverse all'Unione Sovietica, che quest'ultima è pronta ad usare l'arma più micidiale che oggi esiste. Onorevole rappresentante del Governo, lei potrebbe domandare al suo collega del Ministero della difesa di che si tratta: bastano due etti di botulina, che è uno dei più terribili gas tossici, per distruggere completamente la popolazione di una città come Roma.

Noi chiedevamo l'intervento del Governo italiano, in sede comunitaria ed internazionale, nei confronti dell'Unione Sovietica, affinché queste armi micidiali venissero messe al bando e comunque non fossero usate contro una popolazione pressoché inerme e soprattutto per attuare un vero e proprio genocidio, nelle campagne e sulle montagne dell'Afghanistan.

Non aver risposto significa scarsa sensibilità, mancanza di senso cristiano da parte del ministro degli esteri e volontà

a tutti i costi di sfuggire alla realtà. Non è un dettaglio, onorevole ministro: si tratta, per la prima volta, dell'uso dei gas tossici nella storia dell'umanità. È una minaccia, fatta a tutti gli europei e al mondo, che non può passare sotto silenzio e che può spingere altre nazioni — proprio per il mancato intervento italiano e come sembra stia facendo, per pubbliche dichiarazioni, l'Inghilterra — alla produzione massiccia di gas tossici, creando quindi una nuova minaccia di terrore, ben più grave di quella della bomba atomica, per la distruzione dell'umanità.

Mi meraviglio che il ministro Colombo non abbia risposto, e mi auguro che questo sia avvenuto per disattenzione, e non per viltà o per mancanza di coscienza o di approfondimento dei problemi, e che il Governo possa redimersi, richiamato dal Parlamento, sul piano internazionale, da questa volontà di non intervento in un problema importantissimo.

La terza interrogazione riguardava, sempre con riferimento all'Afghanistan, la necessità di prendere misure. A che servono gli appelli alla futura mobilitazione armata dell'onorevole Forlani, la volontà di stroncare il terrorismo, se non si comincia a far sentire, almeno in occasione della questione dell'Afghanistan, all'Unione Sovietica ed alle altre Repubbliche del Patto di Varsavia, una decisa presa di posizione italiana concreta? E ciò cominciando a ridurre il personale dell'ambasciata sovietica e delle altre dei paesi dell'est, che in Italia è troppo ridondante, al di là delle necessità diplomatiche, tanto che a suo tempo una personalità, attualmente deputato ma allora nella sua veste di capo dei servizi militari, chiese l'espulsione dall'Italia di oltre 200 funzionari e rappresentanti diplomatici dell'Unione Sovietica in Italia, che facevano un po' troppo disinvoltamente quello che fanno spesso tutte le ambasciate. Ora, noi cerchiamo la testa delle Brigate rosse, onorevole ministro; ma, per rimettere ordine, la prima cosa è ridurre drasticamente il personale delle ambasciate dei paesi dell'est in Italia.

PRESIDENTE. Onorevole Caradonna, le voglio ricordare che all'interpellanza cui lei si riferisce non è stata data ancora risposta da parte del Governo, e non è iscritta all'odierno ordine del giorno. Qui siamo in tema di svolgimento di interpellanze ed interrogazioni concernenti la situazione in Iran. La prego, pertanto, di attenersi nella sua replica alle interrogazioni in esame.

CARADONNA. Sta bene, signor Presidente. Il mio intervento è così concluso.

PRESIDENTE. L'onorevole Mellini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per le interrogazioni Ciccimessere nn. 3-01764 e 3-01803, di cui è cofirmatario.

MELLINI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, con l'interrogazione da noi presentata era stato chiesto al Governo di dare delucidazioni sul fatto che, nei giorni immediatamente precedenti l'episodio militare nell'Iran posto in essere da parte degli Stati Uniti, un aereo *Hercules C 130* era atterrato, intercettato da aerei militari italiani, nell'aeroporto di Latina. Si chiedeva se per caso questo aereo, ripartito il 25 aprile, anziché un aereo iraniano, come era da ritenere per i contrassegni e per le indicazioni formali, fosse viceversa un aereo militare americano camuffato da aereo iraniano.

Ad una domanda di questo genere vi è un solo modo di rispondere: sì o no, è fondata o è infondata la voce circa il fatto che si trattasse di un aereo camuffato. Il rispondere che effettivamente un aereo iraniano, che veniva da Tolosa, per guasti è stato costretto ad atterrare a Latina, dopo di che è ripartito per l'Iran, non è una risposta. È come se quando io dicessi che il tale giorno il ministro che è andato nel tale posto non era il ministro, come è stato pubblicato, ma era una persona travestita da ministro, un brigatista rosso travestito da ministro, si rispondesse che effettivamente quel giorno il ministro andò a quella tale cerimonia;

e non: « non è vero che si trattava di un brigatista rosso vestito da ministro »! Mi sembra che la risposta non sia stata data.

GUNNELLA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Non è stata data quella che lei voleva!

MELLINI. Chiedo se è vero che invece del ministro era un brigatista rosso travestito! Ma se mi si dice, viceversa, che il ministro andò in quel giorno in quel certo posto, evidentemente mi si dà una risposta diversa al quesito, che non riguarda i movimenti del ministro, ma riguarda il fatto — ovviamente grave — che vi sia una persona che si traveste da ministro; com'è grave che un aereo, che entra nello spazio aereo italiano, si travesta da aereo di altra nazionalità, eventualmente per compiere una operazione che tutti sappiamo essere grave, sul piano non soltanto militare, ma sul piano degli equilibri internazionali.

La risposta è quindi inesatta, è una risposta diversa da quello che è stato richiesto. Per questo c'è da dichiararsi insoddisfatti; anche perché è da ritenere che non sia sfuggito il significato di questa risposta al ministro cui è stato posto il quesito; anche perché, comunque, la risposta data e la affermazione fatta — che si trattava di un aereo militare iraniano che veniva da Tolosa — dovrebbero dar luogo a qualche altra spiegazione. È un fatto alquanto strano che questo aereo sia stato fatto atterrare in territorio italiano: è stato perquisito, sono stati fatti dei rilievi, cosa è stato trovato nell'aereo, vi erano armi, aveva strumenti a bordo?

Una risposta completa, relativa ad una domanda posta in questi termini, non poteva essere formulata nel modo in cui è stata data. È una risposta non solo imprecisa ed incompleta, ma certamente elusiva, perché al Parlamento dovevano essere dati ragguagli precisi su questa vicenda. Si doveva dire di che aereo si trattava, che cosa era stato trovato su di esso, si doveva smentire che si trattasse di un aereo travisato, diciamo così; si doveva comunque chiarire quale era la

sua strana missione e lo Stato di appartenenza dell'aereo, quale era stato constatato quando era stato costretto ad atterrare all'aeroporto militare di Latina.

PRESIDENTE. Poiché nessuno dei firmatari della interrogazione Milani numero 3-01766 è presente, si intende che abbiano rinunciato alla replica.

È così esaurito il seguito dello svolgimento delle interpellanze ed interrogazioni concernenti l'Iran.

Discussione della proposta di legge: S. 356.

— Senatori De Sabbata ed altri: **Abrogazione del numero 7) dell'articolo 2 del testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali (approvata dal Senato) (1638).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori De Sabbata, Tedesco Tatò Giglia, Modica, Benedetti, Maffioletti e Stefani, già approvata dal Senato: Abrogazione del numero 7) dell'articolo 2 del testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Informo che il gruppo parlamentare del Movimento sociale italiano-destra nazionale ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del terzo comma dell'articolo 83 del regolamento, e la deroga ai limiti di tempo per gli interventi degli iscritti al gruppo stesso, ai sensi del sesto comma dell'articolo 39 del regolamento.

Ricordo che in altra seduta la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Ciannamea, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CIANNAMEA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come è noto, lo

articolo 2 del testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, prevede i casi di incapacità elettorale. Al numero 7) stabilisce che non sono elettori per un periodo di cinque anni, indipendentemente dalla pena inflitta ed anche qualora essa non importi interdizione dai pubblici uffici o importi una interdizione di minore durata, coloro i quali siano stati condannati per alcuni delitti specificatamente elencati, con esclusione delle figure colpose, e per le contravvenzioni previste negli articoli 718, 719 del codice penale (esercizio di giochi di azzardo).

La norma riguarda i casi in cui, essendo stata comminata una condanna alla reclusione per un periodo inferiore ai tre anni, non operi il disposto dell'articolo 29 del codice penale che prevede l'applicazione automatica della interdizione dei pubblici uffici, perpetua nella ipotesi di condanna all'ergastolo o alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni o di dichiarazione di abitualità o di professionalità nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere, e, invece, temporanea, della durata non inferiore a cinque anni, nella ipotesi di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore ai tre anni.

Negli altri casi di condanna alla reclusione per un tempo inferiore ai tre anni, la interdizione temporanea, a discrezione del giudice, non può avere durata inferiore ad un anno, né superiore a cinque.

Come è stato rilevato al Senato, la norma di cui trattasi presenta aspetti di incostituzionalità, sia sotto il profilo della disparità di trattamento in situazioni analoghe, sia sotto quello di identità di trattamento in situazioni non paragonabili tra loro.

Sotto il primo profilo è da rilevare che, come può desumersi dalla pacifica giurisprudenza in materia e dalle istruzioni diramate dal Ministero dell'interno, al numero 7) dell'articolo 2 il legislatore, pur non avendo posto alcuna distinzione tra i giudici che possono irrogare la pena, ha

specificatamente indicato i reati che comportano la perdita della capacità elettorale, precisando per ciascuno di essi gli articoli del codice penale, che prevedono i reati stessi.

Tale elencazione, che costituisce eccezione al principio generale della capacità elettorale del cittadino, è tassativa e non è suscettibile di applicazione analogica, per cui i reati previsti dai codici penali militari, anche se le azioni delittuose commesse dagli appartenenti alle forze armate dovessero avere la stessa denominazione di quelle indicate nel citato articolo 2, al numero 7), non comportano la perdita quinquennale del diritto elettorale. È chiara la disparità di trattamento che viene così a verificarsi tra cittadini che vengano a trovarsi nella stessa condizione.

Sotto il secondo profilo, non può non rilevarsi che la perdita della capacità elettorale per il periodo di cinque anni previsto dalla norma in esame colpisce indiscriminatamente i condannati a pene gravissime ed i condannati a pene lievi.

Infatti, i delitti contemplati nella norma comportano pene che variano dall'ergastolo alla reclusione di tre mesi. Non vi è, quindi, alcuna proporzionalità tra la pena irrogata ed il periodo di durata della incapacità elettorale, che rimane comunque fissato in cinque anni.

Da queste considerazioni emerge la necessità di abrogare la norma di cui al n. 7) dell'articolo 2 del testo unico innanzi citato, legando strettamente la perdita della capacità elettorale alla interdizione dai pubblici uffici.

D'altra parte, non può non porsi attenzione all'anomalia derivante dal fatto che il condannato alla interdizione temporanea dai pubblici uffici, al termine del periodo previsto nella condanna, riacquista automaticamente tutti gli altri diritti elencati nell'articolo 28 del codice penale, di cui era stato privato, ma non riacquista, in virtù dell'articolo 2 n. 7), unicamente il diritto di essere elettore.

Rimane, quindi, un cittadino valido per quattro quinti, il quale è completamente reinserito nella società civile a tutti gli effetti di legge, tuttavia non può esercitare

uno dei diritti fondamentali, quale quello di essere elettore.

Peraltro, occorre non sottovalutare il fatto che la cancellazione dalle liste elettorali per condanna comporta l'impossibilità per colui che ne è colpito di ricoprire uffici pubblici, essendo richiesto a questo scopo dalle leggi in vigore il godimento dei diritti politici. Si producono in tal modo conseguenze che vanno molto al di là di quelle connesse con la interdizione dai pubblici uffici comminata dal giudice.

Per i motivi che mi sono sforzato di enunciare mi permetto di chiedere alla Camera di confortare con la sua approvazione la proposta di legge in esame, già approvata dal Senato della Repubblica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno.

CORDER, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Pazzaglia. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'ultima Conferenza dei presidenti di gruppo, a nome del gruppo del Movimento sociale italiano, ebbi a sostenere l'opportunità di un differimento dell'esame di questa proposta di legge, già approvata dal Senato e d'iniziativa dei senatori comunisti De Sabbata, Tedesco Tatò Giglia, Modica, Benedetti, Maffioletti e Stefani ad un momento successivo alla celebrazione delle elezioni amministrative dell'8 giugno.

Ritenevo che la proposta potesse essere considerata soltanto come una proposta di interesse elettorale, tendente a favorire l'accesso alle urne di un maggior numero di cittadini e mi sembrava corretto — coerentemente con quanto sostenuto in relazione ad un'altra proposta di legge che è all'ordine del giorno della Camera — che, una volta iniziato il pro-

cedimento elettorale, non si desse luogo a modifiche del corpo elettorale.

Vi fu, per la verità, un'insistenza notevole — e i colleghi che hanno partecipato a quella riunione ne sono testimoni — affinché all'ordine del giorno di questa seduta venisse iscritta questa proposta di legge, pur rimanendo convenuto che si sarebbe votata soltanto nella settimana successiva, proprio al fine — e per le ragioni che mi permetterò di evidenziare — di evitare questa modifica del corpo elettorale nel momento della preparazione delle liste e della loro presentazione.

Talché, anche per non venire in Assemblée a discutere di un calendario, i cui problemi potevano essere risolti nella Conferenza dei presidenti di gruppo, accettai il calendario stesso, ma feci una riserva, che è quella della quale il Presidente ha dato notizia prima dell'inizio della discussione, quella cioè di un dibattito ampio, anche senza limiti di tempo per quanto riguarda lo svolgimento della discussione generale e dell'esame degli emendamenti e per quanto riguarda il numero degli interventi.

Devo dire che questo feci senza aver approfondito il merito, per cui oggi posso dire che per svolgere le questioni, di carattere politico più che giuridico, che credo debbano essere sottoposte alla attenzione della Camera, non occorrerà certamente superare i limiti di tempo regolamentari ordinari e potrò quindi contenere il mio intervento in termini sufficientemente brevi.

Partirò da quanto ha detto il relatore: per non citarlo male, a memoria, più che riferirmi a quanto ha detto in quest'aula, credo di potermi riferire al sunto delle sue dichiarazioni (che credo siano conformi a quelle di oggi) fatte in Commissione.

Egli riferì favorevolmente su questa proposta di legge, con la quale « si intende razionalizzare e attenuare l'eccessivo rigore della vigente normativa in tema di capacità elettorale, abrogando una norma che presta il fianco, peraltro, a censure di incostituzionalità, sia sotto il profilo della ingiustificata parità di trattamento (dal momento che non comprende, nella tas-

sativa elencazione di reati, gli analoghi reati previsti dai codici militari), che sotto quello della equiparazione ingiustificata di trattamento di situazioni irriducibilmente difformi, riferendo la stessa sanzione della esclusione per cinque anni dall'elettorato attivo a reati comportanti pene che vanno dai 3 mesi all'ergastolo».

Il sottosegretario — che oggi non si è pronunciato —, sia al Senato e sia in Commissione affari costituzionali della Camera, ha espresso il suo avviso favorevole, « sottolineando — dice il resoconto sommario della Commissione affari costituzionali — le incongruenze e le irrazionalità della norma che si intende abrogare ».

Per la verità, al Senato l'onorevole Cordeiro, con vigore maggiore di quello usato in Commissione affari costituzionali, aveva chiesto qualcosa in più, aveva cioè sollecitato l'approvazione del provvedimento, « sottolineando l'importanza che esso entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*, in quanto il 9 maggio è il termine, oltre che per l'iscrizione, per il riacquisto del diritto elettorale in vista delle prossime elezioni regionali»: Senato, 23 aprile 1980, *Resoconto sommario*, pagina 20.

Bene, onorevoli colleghi; intanto cominciamo a dirci una cosa: l'urgenza di esaminare questo provvedimento è in netta contraddizione con una votazione che non è prevista per oggi ma per la settimana prossima con i termini che il sottosegretario ha ricordato al Senato. Se non è necessario approvare entro oggi e pubblicare sulla *Gazzetta ufficiale* di domani questo provvedimento affinché possa entrare in vigore, è chiaro che è inutile seguire questa procedura celere per esaminarlo prima dello svolgimento delle elezioni amministrative, perché nulla cambia ai fini delle elezioni stesse.

Tutto questo mi ha portato ad un più approfondito esame della materia sulla quale stiamo discutendo. È vero, onorevoli colleghi, sono il primo a dirlo (e annuncio anche un emendamento a questo proposito): vi è disparità di trattamento fra i piccoli e i gravi reati. Noi infatti arriviamo a punire con una identica esclu-

sione a tempo dal diritto elettorale persone che hanno subito una condanna di breve durata e persone che ne hanno subito una di lunga durata. Per rimanere all'esempio del relatore, secondo il vigente decreto presidenziale n. 223, non sono elettori per cinque anni, indipendentemente dalla pena inflitta e quindi dalla sua durata, anche qualora essa non importi interdizione dai pubblici uffici od importi tale interdizione per minore durata, coloro che sono stati condannati anche a titolo di tentativo, ma sempre per delitti dolosi, per reati che è bene riguardare. Forse, così spieghiamo non tanto i problemi di carattere elettorale vero e proprio o quelli connessi con le prossime elezioni dell'8 di giugno, quanto altri problemi alle spalle di questo provvedimento e dell'esigenza di approvarlo rapidamente.

Onorevoli colleghi, mi perdonerete ma dovrò leggere per quali reati è prevista la perdita del diritto elettorale per cinque anni (si tratta di reati, di per sé, di notevole gravità): guarda caso, si comincia dal peculato, di cui all'articolo 314 del codice penale; segue la malversazione (articolo 315), quindi la concussione (articolo 317), la corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (319 e 321), la calunnia, la falsa testimonianza, la falsa perizia od interpretazione, l'associazione per delinquere... (*Interruzione del deputato Melega*).

Onorevole Melega, non so se l'argomento le richiami qualcosa in particolare: non voglio assolutamente condividere quanto ha detto...

MELLINI. Quattro o cinque deputati radicali sono imputati di associazione per delinquere, quindi ci riguarda!

PAZZAGLIA. Allora questa legge vi interessa per poter continuare a votare!

Seguono la devastazione ed il saccheggio, i delitti contro la incolumità pubblica esclusi quelli di cui agli articoli 441 e 445, la falsificazione e l'alterazione di monete, la spendita e l'introduzione di monete false, di carte di pubblico credito e di valore di bollo, la contraffazione del sigillo

dello Stato, l'uso di misure o pesi con falsa impronta, la falsità in atti commessa da pubblico ufficiale o da esercente un servizio di pubblica necessità, la falsità in atto pubblico commessa da privati; i delitti contro la libertà sessuale esclusi quelli di cui agli articoli 522 e 526, i delitti contro il pudore o l'onore sessuale esclusi quelli di cui al capoverso dell'articolo 527, i delitti di aborto eccettuati quelli su donna ritenuta incinta, qualora non ne conseguano la morte o lesioni gravissime; l'incesto e così via in un crescendo, onorevoli colleghi: l'omicidio, le lesioni gravissime, il furto aggravato, la rapina e l'estorsione, il sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, il danneggiamento o l'appropriazione indebita nei casi per i quali si proceda d'ufficio, la truffa aggravata, la circonvenzione d'incapace, la frode in emigrazione e ricettazione, bancarotta fraudolenta ai sensi degli articoli 216 e 223 della legge fallimentare; segue poi un comma *b*) relativo alle contravvenzioni previste dagli articoli 718 e 719 del codice penale, per l'esercizio di giochi d'azzardo.

Ebbene, onorevoli colleghi, credo che il discorso sia estremamente semplice. Con la formula usata nel testo approvato dal Senato, chi ha subito condanna per qualunque di questi reati può votare; non perde neanche per un'ora il diritto elettorale, salvo che non lo perda in conseguenza di un'altra condanna che è la interdizione dai pubblici uffici. Io credo che dobbiamo riflettere, prima di decidere su una norma di questo genere. Non credete, onorevoli colleghi, che questa norma non serva tanto per far votare coloro i quali hanno perso per cinque anni il diritto elettorale e che questi discorsi in ordine all'ingiustizia esistente — lo ripeto — fra coloro che hanno subito miti condanne e coloro che invece hanno molta pena da scontare non servano a celare qualche realtà ben diversa, costituita dal fatto che chi non ha il diritto elettorale decade dall'ufficio pubblico o dalla carica pubblica che riveste? Avrei voluto poter fare — se ne avessi avuto il tempo, l'avrei certamente fatta — una indagine per stabilire quanti

siano coloro i quali non hanno avuto interdizione dai pubblici uffici, ma hanno avuto una condanna per uno dei delitti che ho indicato dianzi, e che corrono il rischio di decadere magari dalla carica di consigliere comunale, di consigliere provinciale, di assessore regionale o di consigliere regionale. Va bene che tra breve ci saranno le elezioni, ma ci sono anche molte regioni, molti comuni e molte province nei quali le elezioni sono state già tenute. Mi pare di ricordare che si siano verificati casi abbastanza clamorosi in qualcuna delle regioni a statuto speciale.

Onorevoli colleghi, noi non possiamo andare avanti con la leggerezza con la quale stiamo procedendo nell'esame di questa legge, se mi è consentito fare questa osservazione, senza voler minimamente offendere l'altro ramo del Parlamento, nei confronti del quale io ho sempre mostrato il massimo rispetto. Tuttavia, guardando il verbale della seduta del 23 aprile 1980, nella quale questo provvedimento è stato approvato, mi sembra di notare che sono stati sufficienti pochissimi minuti per arrivare all'approvazione di una proposta che meritava invece una più ampia meditazione ed una diversa soluzione del problema.

Veniamo al problema, ma a quello vero, non a quello che è celato dietro il problema vero. Veniamo al problema vero di una effettiva ingiustizia tra le due condanne. Ma mettiamo da parte quelli che sono gli interessi dei gruppi che vogliono salvare qualcuno; mettiamo da parte le leggi con fotografia, fatte per evitare che qualcuno decada da una carica. Mettiamo via questo metodo, cacciamolo dalle nostre Assemblee e cacciamolo dai nostri partiti! Veniamo alla verità che è dietro l'ingiustizia del numero 7 dell'articolo 2 del decreto presidenziale n. 223. Io credo che si debba stabilire una regola, secondo cui a diversa pena corrisponda un diverso periodo di sospensione del diritto elettorale. Certo, non è giusto che colui che è condannato a tre mesi di reclusione per cinque anni non possa votare, mentre colui che è condannato a venti o a ventiquattro anni di reclusione non voti

per i primi cinque anni e poi riacquisti il diritto di voto, anche se è tuttora detenuto. Ci deve essere un'esatta proporzione fra la pena irrogata dal giudice e il periodo di perdita del diritto elettorale con riferimento a questi reati. Credo che non si debba cambiare molto.

Ho letto nella relazione presentata dal senatore De Sabbata che alcuni di questi reati « sono definiti dalla legge con eccessivo rigore rispetto ad una maturazione della coscienza civile che si è formata in trent'anni di vita costituzionale ». Non so a quali reati si faccia riferimento, ma prima di usare termini così generici bisogna fare la massima attenzione, perché non credo che in questo elenco vi siano molti reati che la coscienza civile di oggi consideri meno ripugnanti o meno condannabili di quanto li considerasse la coscienza civile di altri tempi.

Possiamo cambiare l'elenco dei reati, non porrei alcun ostacolo ad un esame del genere; per fare un esempio che sicuramente non piacerà al collega Greggi, oggi ci sono delle maggioranze abortiste e pertanto il delitto di aborto viene considerato diversamente rispetto a quando vi erano maggioranze antiabortiste: poiché la realtà è questa, anche se può essere approvata o non approvata, sono pronto a discuterne. Vogliamo stabilire, sempre per fare un esempio, che la frode in emigrazione non è grave quanto altri delitti? Sono pronto a discuterne.

È così che si modifica la legge e non dicendo che l'omicida, o chi ha commesso altri delitti, salva la interdizione temporanea dai pubblici uffici, può votare indipendentemente dal fatto di aver subito la condanna che lo priva della libertà personale e, io credo, lo debba privare anche del diritto elettorale.

È in base a queste considerazioni che noi chiediamo che questo progetto di legge venga esaminato con molta cura e disponibilità. Se per la maggioranza vi è una preclusione all'esame degli emendamenti perché si sostiene che il provvedimento dovrà essere approvato al massimo entro il 14, e senza modificare il testo del Senato per evitare una terza lettura, ebbe-

ne, se dovessimo collocarci in questa ottica ci dovremmo collocare anche in un'ottica di emendamenti molto differenziati, tendenti a tener conto delle varie situazioni che meritano di essere approfondite attraverso un esame che non ho voluto compiere in questo mio intervento che è stato soprattutto politico e di carattere giuridico. Dovrà cioè essere compiuto quell'esame approfondito che la Commissione affari costituzionali non ha fatto del codice penale e relativamente all'interdizione dai pubblici uffici, materie che dovevano essere ricordate alla competenza della Commissione giustizia. Quindi noi chiederemo, signor Presidente, che si giunga ad una soluzione e cioè che si perda il diritto elettorale per il periodo corrispondente alla pena inflitta, ove questa non comporti interdizione dai pubblici uffici. In altre parole, colui che è stato condannato a tre mesi di reclusione, per tre mesi non potrà votare; colui che è stato condannato a dieci mesi di reclusione, per dieci mesi non potrà votare, in modo che ci sia una proporzione fra il periodo di perdita del diritto elettorale ed il periodo di perdita della libertà, perché si deve tener conto delle ragioni per le quali, in concreto, la pena viene attenuata. Nella valutazione di quest'ultima, infatti, non operano solo le attenuanti, opera anche e principalmente l'articolo 133 del codice penale, concernente la valutazione della personalità del reo e dell'ambiente nel quale esso ha vissuto. Tutti elementi questi che qui sarebbe ozioso riportare.

Non possiamo dunque condividere una legge che non ha una sua giustificazione obiettiva e che non soltanto commette una ingiustizia nei confronti della povera gente che ha subito una mite condanna, ma anche si palesa utile a sanare talune situazioni che stanno diventando preoccupanti o pericolanti.

Stando così le cose, io credo che un partito di opposizione qual è il nostro abbia il dovere di dire alla Camera che o ci si colloca in un'ottica diversa, magari attraverso un attento esame degli emendamenti in Comitato dei nove, da parte di tutti i gruppi, a cominciare dal

nostro, oppure vi sarà una battaglia difficile, della quale potremmo lasciare traccia, proprio ad evitare che si commettano delle gravi ingiustizie nei confronti di tanti cittadini onesti che, per sciocchezze, subiranno angherie, favorendo invece i soliti amici del potere o gli uomini del palazzo per evitare che costoro si trovino a perdere i vantaggi che hanno illecitamente conquistato (*Applausi a destra*).

CORDER, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORDER, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. L'osservazione dell'onorevole Pazzaglia relativa alla sollecitazione che il Governo fece al Senato in sede di esame di questa proposta di legge, è senz'altro pertinente.

Perché il Governo, al Senato, sollecitò l'approvazione della legge? Perché il termine per la revisione delle liste elettorali scade il 9 maggio. Vi è quindi la necessità e l'urgenza di fare in modo che la proposta di legge giunga ad approvazione, per consentire agli organi centrali e periferici del Ministero e, comunque, agli organi preposti alla revisione delle liste elettorali, di effettuare in tempo le relative operazioni.

Non v'è dubbio — e lo ripeto — che la osservazione dell'onorevole Pazzaglia sia pertinente. È quindi a questo proposito che il Governo comunica di aver presentato il seguente emendamento: « Le operazioni per l'iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini che acquistano il diritto elettorale in applicazione del disposto del primo comma possono aver luogo fino al 24 maggio 1980 ». Evidentemente si tratta di un emendamento aggiuntivo all'articolo 1.

REGGIANI. Questa è un'altra legge!

CORDER, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. È la stessa legge, collega Reggiani, che consente di prorogare il termine per la revisione delle liste elettorali dal 9 maggio al 24 maggio.

PAZZAGLIA. Onorevole Corder, vuol dire che al Senato il dibattito potrà riaprirsi anche su altri argomenti.

CORDER, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non ho detto questo, onorevole Pazzaglia. Ho precisato che la sua osservazione circa il termine...

PAZZAGLIA. Credo che lei sia persona di tanto spirito da accettare una battuta.

CORDER, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non c'è dubbio. Intendevo dire che la sua osservazione è tanto pertinente che ritengo debba essere prorogato il termine in questione per poter effettuare la revisione delle liste elettorali (*Commenti del deputato Staiti di Cuddia delle Chiuse*).

PRESIDENTE. Dopo queste dichiarazioni del Governo, riprendiamo gli interventi degli iscritti a parlare.

È iscritto a parlare l'onorevole Loda. Ne ha facoltà.

LODA. Signor Presidente, colleghi, credo che sia giusto sottolineare il significato del provvedimento in discussione, la corretta ragione che lo ispira, per la risposta che esso dà a taluni problemi riguardanti l'esercizio di uno dei diritti politici fondamentali, quale l'accesso alle liste elettorali, come concreta abilitazione al diritto di voto. Diritto di voto, non dimentichiamolo, il cui sacrificio la nostra Costituzione ha voluto eccezionalmente ristretto da particolari condizioni e, per quel che riguarda questa nostra discussione, da condizioni di indegnità morali, riservando alla legge la loro definizione. Una definizione che deve dare certezza a tale profilo di indegnità, che deve, in concreto, essere capace di sostanziare questo così grave ed eccezionale sacrificio del diritto politico elettorale.

Si tratta, insomma, di far corrispondere alle esigenze di certezza e di oggettività il profilo del corpo elettorale, ovvero quel momento in cui concretamente si definisce uno degli ambiti, il fondamentale,

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 MAGGIO 1980

di esercizio della sovranità popolare, ed insieme anche il rapporto, in uno dei suoi aspetti più delicati, tra la sovranità elettorale e la sovranità istituzionale, alla cui definizione la sovranità elettorale è chiamata ad esprimersi.

Credo che la norma abrogatrice che noi stiamo discutendo, e - io mi auguro - approvando, corrisponda a tali esigenze.

Consento con tutte le argomentazioni esposte dal relatore. Devo piuttosto qui rilevare alcuni aspetti dell'intervento dell'onorevole Pazzaglia che, al di là della contrarietà al provvedimento che hanno espresso, sono apparsi - diciamo francamente - assai suggestivi nella loro intenzionalità, tali cioè da proporre alla Camera argomentazioni che non trovano - a me sembra - alcuna reale rispondenza nel merito della discussione alla quale siamo chiamati. Ciò per il motivo molto semplice, ma di fondo, che in effetti, da quello che l'onorevole Pazzaglia ha detto, sembrerebbe potersi ricavare che con questo provvedimento si sia voluto, da parte dei proponenti e dell'altro ramo del Parlamento, operare una non giustificata ed assurda amputazione rispetto ad una previsione normativa quale quella destinata appunto ad elencare e precisare i motivi e le condizioni di incapacità elettorale, in virtù della quale verrebbe restituito il diritto al voto senza alcuna giustificazione, ed anzi in dispregio di quelle ragioni di sensibilità morale, collettiva e pubblica che hanno ispirato la norma del 1967; laddove, viceversa, con il provvedimento che oggi stiamo discutendo, le finalità che si vogliono raggiungere sono quelle di una semplificazione, razionalizzazione, unificazione. Sono, in sostanza, finalità legate all'esigenza di dare certezza ai motivi e alle condizioni di incapacità.

Basti pensare che la legge n. 223 del 1967, sulla quale oggi interveniamo, si proponeva certamente di delineare quelle condizioni di indegnità morale che il costituente ha lasciato al legislatore di valutare per consentire il sacrificio del diritto elettorale, ma ciò faceva in due momenti giustapposti e in qualche misura,

come oggi registriamo, anche contraddittori e gravidi di rischi di sperequazione, che oggi appunto intendiamo rimuovere. Quella legge, cioè, si rifaceva, da un lato, alla normativa di carattere generale contenuta nel codice penale, rinviando a condizioni connesse alla condanna penale per un numero di anni tale da ricadere in quei casi di interdizione dai pubblici uffici che sono previsti dagli articoli 28, 29 e 31 del codice penale, che distinguono l'interdizione perpetua, quella temporanea di carattere generale e quella temporanea di carattere speciale, legata a reati commessi, tra l'altro, da pubblici amministratori in violazione di doveri attinenti all'esercizio delle pubbliche funzioni o dei loro uffici. È questo un insieme di previsioni di carattere generale, contenente appunto la precisa indicazione della pena accessoria di interdizione dai pubblici uffici e quindi anche della perdita dell'elettorato attivo.

Aggiungo - ma non ve ne sarebbe bisogno, credo -, a proposito di uno degli argomenti volutamente suggestivi svolti dall'onorevole Pazzaglia, che la perdita dell'elettorato attivo, come uno dei contenuti dell'interdizione dai pubblici uffici, a cui consegue ovviamente la cancellazione dalle liste elettorali, è essa stessa già una delle vie per le quali chi è colpito dall'interdizione dai pubblici uffici non può accedere neanche ai pubblici uffici stessi e perde insieme all'elettorato attivo anche l'elettorato passivo.

Ma che cosa disponeva l'articolo 2 nel numero 7) del comma che noi vogliamo abrogare? Aggiungeva a questo profilo di fondo, a cui vogliamo ricondurci per dare certezza e oggettività a questa previsione di grave ed eccezionale sacrificio del diritto elettorale, qualcos'altro, ed è esattamente questo qualcos'altro che oggi dobbiamo discutere. Infatti, in realtà, esso aggiungeva un profilo ulteriore (e noi riteniamo oggi, trascorsi alcuni anni di sperimentazione di quella legge, che ciò facesse attingendo risultati contraddittori e di grave sperequazione) un ulteriore incerto profilo di indegnità morale quale quello ricavabile da condanne seguenti a

determinati reati per il solo titolo di reati medesimi e indipendentemente dalla misura della pena e quindi dal concreto della condanna.

Condanna — meglio qui riprendere uno degli argomenti che ho sentito — in cui, con puntuale concretezza ritroviamo tra l'altro, garantita dal vaglio giudiziario, una somma di elementi di giudizio soggettivi ed oggettivi legati alla natura del reato certamente, ma legati anche, ciò che più conta, al movente, alla qualità del reo, al suo eventuale comportamento processuale, al suo pentimento; ritroviamo cioè quella misura concreta di sanzione che è il dato oggettivo cui è possibile fare riferimento.

Orbene in quella elencazione, ripeto, suggestiva che abbiamo ascoltato, ritroviamo quel profilo abbastanza contraddittorio, contorto, vorrei dire, casuale, perché — veniva anche riconosciuto — vi sono i reati punibili con la pena dell'ergastolo, così come reati punibili con lievi sanzioni detentive, al limite quindici giorni, al limite, onorevoli colleghi, con la sola pena pecuniaria. Non voglio rifare io l'elencazione suggestiva per evitare di usare io stesso armi e argomentazioni suggestive, ma sta di fatto che proprio l'elencazione e la varietà dei reati lì elencati oggi ci porta a ribadire tutta la contraddittorietà non più tollerabile e gravemente sperequante della previsione di tredici anni fa, vuoi per i reati che lì sono indicati, con tutte le sperequazioni di pena già ricordate dal relatore, vuoi anche per le omissioni che noi riscontriamo.

Vogliamo davvero trovare una ragione, ad esempio, per il fatto che lì non troviamo indicati reati che pur portano grave turbamento e allarme sociale e ledono interessi di particolare rilievo? Penso al commercio ed alla somministrazione di cibi adulterati, alla somministrazione di medicinali contrari alla salute, ma faccio soltanto alcuni esempi, per non dire del dubbio concreto che, stante la tassatività, già ricordata dal relatore, dell'elenco dei reati lì proposto, noi abbiamo, per esempio, a proposito dell'esclusione — io dico problematica, ancorché non certa, sul pia-

no giurisprudenziale — di tutti i reati legati ad alcuni degli aspetti più inquietanti del fenomeno della droga.

Ebbene, io credo che se noi, viceversa, portiamo la questione alla sua portata reale — e cioè non operiamo un'ingiustificata ed improvvida amputazione lassistica — ma la riconduciamo alla sanzione concreta, erogata dal giudice dopo l'accertamento giudiziario o in presenza di particolari condizioni processuali che consentano una prognosi di particolare gravità sanzionatoria, cui sia ricollegabile, anche per questa via, la pena dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, quando di temporaneità si tratti, utilizziamo — noi crediamo — il punto di riferimento più chiaro, più oggettivo e tranquillizzante.

Questo anche perché (apro qui una breve parentesi) noi siamo convinti che materia così delicata richieda particolare e vigile attenzione da parte del legislatore. Il corpo elettorale, lo dicevo, è il momento centrale, nella sua definizione, dell'esercizio della sovranità popolare, sulla quale è fondato il nostro sistema istituzionale. Allora, tutto ciò che, in qualche modo, introduce elementi di compressione, di sacrificio, anche solo di affievolimento di questo momento, dev'essere vagliato con estremo rigore.

Noi riteniamo che proprio l'elencazione contenuta nella parte dell'articolo 2 che proponiamo di abrogare introduce elementi di incertezza e, richiamandomi alla relazione, anche gravi profili di illegittimità costituzionale.

Ma, come dicevo, vi è qui anche un qualcosa che ci richiama ad una diversa concezione, che noi abbiamo, della pena, rispetto a quella che qui è echeggiata: una concezione che vuole potersi realizzare, normativamente, in modo del tutto coerente allo spirito costituzionale.

Riteniamo che proprio in quest'ambito, ed in coerenza a tale ispirazione, dobbiamo procedere ad una definizione che sia la più certa possibile, ma anche quella che più compiutamente riesca a saldare il momento della previsione oggettiva

astratta con quello della soggettiva puntualizzazione del momento sanzionatorio.

È chiaro che, quando un comportamento delittuoso è passato attraverso il vaglio di un processo penale, lo possiamo vedere filtrato in tutte le sue componenti. Il condannato non è più semplicemente un condannato per un titolo di reato, ma è condannato per un concreto comportamento, e la sanzione erogata è un qualcosa già gravido di una definizione retributiva, ma anche potenzialmente di recupero ed emendativa.

Allora, troviamo anche su questo terreno delle ragioni di tranquillità nel riferimento oggettivo che noi facciamo in questa previsione normativa, che limita l'abilitazione elettorale dei cittadini soltanto ed unicamente alla normativa di carattere generale; evitando il protrarsi di non più tollerabili sperequazioni e contraddizioni che certamente hanno vulnerato, e possono vulnerare ancora, il concreto esercizio del diritto elettorale.

Credo che anche l'emendamento, che il Governo ha qui preannunciato, risponda ad una esigenza politicamente giusta e corretta, che noi condividiamo. Proprio perché nessuna strumentalizzazione è possibile nell'interpretare la ragione e l'ispirazione di questo provvedimento, noi pensiamo, posto che siamo nell'imminenza di una scadenza elettorale, che l'emendamento proposto corrisponda alla finalità di restituire al corpo elettorale le condizioni ottimali di coerenza costituzionale e di pienezza della sua capacità di espressione politica (*Applausi all'estrema sinistra*).

Richiesta ministeriale di parere parlamentare ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, a' termini dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dell'ingegner Alberto Grandi e del dottor Leonardo Di Donna rispettivamente a presidente e vicepresidente dell'Ente nazionale idrocarburi (ENI).

Tale richiesta, a' termini del quarto comma dell'articolo 143 del regolamento, è deferita per il parere, d'intesa con il Presidente del Senato, alla Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali.

Modifica nell'assegnazione di una proposta di legge a Commissione in sede referente.

PRESIDENTE. Ricordo che, nella seduta del 16 aprile 1980 è stata assegnata alla VII Commissione permanente (Difesa) in sede referente la proposta di legge n. 1561.

Per consentire di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è rimessa alla competenza primaria della stessa VII Commissione (difesa), con parere della I, della VI e della IX Commissione, la proposta di legge di iniziativa dei deputati ACCAME ed altri: « Permuta dei beni demaniali in dotazione alle forze armate » (39), attualmente assegnata alla VI Commissione (Finanze e tesoro) in sede referente, vertente su materia identica a quella contenuta nella proposta di legge sopra indicata.

Modifiche nella costituzione di un gruppo parlamentare.

PRESIDENTE. Il presidente del gruppo parlamentare del partito socialista italiano ha comunicato che in data 6 maggio 1980 sono stati rinnovati gli organi interni del gruppo, che risultano così composti: vicepresidenti: Casalnuovo, Seppia; segretari: Raffaelli Mario, Sacconi; comitato direttivo: Accame, Amodeo, Babbini, Bassanini, Canepa, Carpino, Cresco, Ferrari Marte, La Ganga, Susi.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Proseguiamo nella discussione sulle linee generali della proposta di legge n. 1638. È iscritto a parlare l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MELLINI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, invertendo quello che è l'ordine logico della trattazione, desidero esprimere qualche considerazione sull'emendamento preannunziato dal Governo, per sottolineare come esso possa sgomberare il campo da legittime preoccupazioni e valutazioni, che erano certamente possibili al di fuori e senza quella precisazione e quella norma che rende applicabili le modifiche alla formazione delle liste elettorali, sulla base delle quali si dovrà procedere alle elezioni il prossimo 8 giugno.

Dico questo perché il meccanismo della revisione delle liste elettorali comporta che, una volta effettuata la revisione semestrale, non sia più possibile procedere ad altra revisione, se non in conseguenza della morte o della perdita di cittadinanza da parte degli iscritti alle liste stesse. Quindi, la possibilità di successivi interventi fino alla vigilia delle elezioni è consentita soltanto per queste circostanze di carattere particolare; il caso in esame è al di fuori di queste circostanze e quindi la rimozione di cause di esclusione dalle liste elettorali non può avere efficacia fino a che non intervenga la revisione semestrale.

Detto questo, desidero aggiungere che le norme abrogate con il provvedimento in discussione hanno dato indubbiamente luogo a gravi inconvenienti ed hanno molto spesso escluso in maniera odiosa dal diritto di voto cittadini condannati per piccoli reati che, in base al titolo, possono comportare la reclusione per un lungo periodo.

Sono d'accordo anche che, se consideriamo che nel nostro ordinamento l'elettorato passivo coincide con quello attivo, salvo per i limiti di età nei casi in cui questi sono previsti, è certo cosa che urta, credo, la suscettibilità di chiunque debba esaminare un testo di legge, il fatto che venga eliminata la esclusione dalle liste elettorali, e quindi dall'elettorato passivo, per i condannati, ad esempio, per peculato, nei casi in cui questo non comporti attraverso la interdizione temporanea dai pubblici uffici la esclusione stessa.

A questo punto credo sia necessaria una considerazione di carattere generale. Procedere a modifiche delle leggi elettorali alla vigilia, e puntualmente alla vigilia di una elezione, è un modo per fare delle pessime leggi elettorali, costringendoci da noi stessi alle urgenze determinate dalla scadenza elettorale. Devo dire che è positivo aver superato, con l'emendamento del Governo, quella condizione oggettiva che avrebbe comportato che non avremmo potuto applicare queste norme all'elettorato passivo con l'urgenza determinata dalla conclamata necessità di provvedere prima della scadenza delle prossime elezioni, questione che indubbiamente dava adito a tutte le supposizioni e a tutte le considerazioni negative possibili. Ma credo che un rilievo non sia stato rimosso: quello cioè di provvedere intempestivamente. In questo modo noi stiamo provvedendo intempestivamente perché, anche se si provvederà attraverso quell'emendamento alla modifica delle norme sulla revisione delle liste elettorali e anche se l'8 giugno prossimo voteranno quei cittadini che avranno riacquisito il diritto di voto, tuttavia noi avremmo stabilito ugualmente una disparità di trattamento in danno degli eligendi. Infatti, non avremo rimediato alla situazione negativa relativa all'elettorato passivo, in quanto le liste elettorali non si saranno potute formare con l'inclusione di cittadini che, per avventura, riacquistino il diritto elettorale in forza di queste disposizioni di legge, dal momento che devono allegare il certificato elettorale al momento della candidatura.

Il che non sarà un gran danno per qualche ladro di meno che sarà eletto nelle pubbliche amministrazioni, non sarà un gran danno per qualche peculatore di meno, ma sarà un danno per casi come quello, ad esempio, del ragazzo che è stato condannato per aver fatto l'amore all'interno di un'automobile e che, secondo la legge elettorale, è escluso per cinque anni dalle liste elettorali, oppure, per riprendere un esempio che è stato già ricordato, per il caso della donna condannata per procurato aborto, che, in forza

di quella ignominiosa norma dell'articolo 22 della legge sull'aborto (che perpetua l'esistenza del relativo articolo del codice penale, che pure è abrogato, per i casi commessi prima dell'entrata in vigore della legge), non può essere inclusa nelle liste elettorali.

Disparità di trattamento si determina ogni volta che si procede con questa intemperatività. Certamente, poi, questa modifica della legge pone dei problemi in ordine al fatto che vengono cassati indiscriminatamente tutti quei reati che sono specificatamente indicati, di cui alcuni non sono di poco conto, e pone il problema di una differenziazione tra l'elettorato passivo e l'elettorato attivo. Infatti, per quanto riguarda l'elettorato passivo, una volta che vengano rimosse queste cause di ineleggibilità, un problema di limitazione di questo diritto dovrebbe porsi, anche se evidentemente ciò non può essere portato sul tappeto di una discussione come questa, perché comporterebbe una discussione di più ampio respiro.

Ci sono, però, altre considerazioni da fare. Si rimuove il caso dell'ineleggibilità per intervenuta condanna. Benissimo, ma si lascia nella legge una norma ignominiosa, quella che cancella dalle liste elettorali coloro che sono sottoposti alle misure amministrative previste dalla legge del 1956, che sono irrogate sì da un tribunale, ma non in forza di una sentenza passata in giudicato, bensì di un decreto. Si tratta, in sostanza, di norme che non sono la conseguenza, come la misura di sicurezza, della commissione di un reato e dell'accertamento di un fatto, ma di semplici sospetti.

Questa disposizione, che rimane nel nostro ordinamento, perché con questa legge essa non viene cancellata, è peraltro in netto contrasto con la norma della Costituzione che dice che si può essere cancellati dalle liste elettorali in forza di sentenza passata in giudicato. Qui, invece, la cancellazione dalle liste elettorali è operata in forza di un provvedimento di carattere amministrativo, anche se adottato oggi dall'autorità giudiziaria in base alla legge del 1956.

Riteniamo che in un ordinamento civile non sia concepibile adottare provvedimenti in forza del sospetto nei confronti del cittadino: la giustizia deve essere in grado di colpire coloro che commettono reati e non coloro che sono sospetti di commettere reati. Per di più, il far discendere da questa disposizione la privazione del diritto elettorale è in nettissimo contrasto con un altro articolo della Costituzione, quello che regola l'elettorato attivo e specifica che l'esclusione può essere disposta soltanto in casi di incapacità civile (cioè di interdizioni) oppure in caso di sentenza passata in giudicato, nonché nei casi di indegnità previsti dalla legge (che, però, devono comunque derivare da un pronunziamento dell'autorità giudiziaria con sentenza passata in giudicato e non con il decreto previsto dalla legge del 1956 a carico di persone pericolose, ma solo in quanto sospette, non in quanto condannate).

Questa è una disposizione che deve essere evidentemente oggetto di modifica: riteniamo che non possa rimanere in vigore una norma del genere. Si provvederà in questa sede o in momento successivo? Non lo so, certo è che ci avete messo in tali condizioni di urgenza che, come al solito, finiscono per influire negativamente. Non possiamo, però, non sottolineare con forza che questa norma, che già era prima chiaramente incostituzionale, diventa assurda nel momento in cui anche i condannati per reati di non trascurabile entità sono ammessi al diritto di voto, nonostante che la loro pena fosse stata comminata con sentenza passata in giudicato, mentre le persone sospette, oggetto soltanto di un decreto, non vengono riammesse al voto.

C'è un altro aspetto: oggi vengono riammessi al voto i condannati per bancarotta fraudolenta, ma non i falliti. Considerare più grave il fallimento come dato di incapacità morale risponde indubbiamente ad una concezione borghese, vigente quando esisteva il voto per censo e il fallito, cioè colui che non era riuscito bene nei propri affari, veniva escluso dal consesso sociale per questo solo fatto.

Oggi, però, il concetto del voto è cosa del tutto diversa e non si capisce perché si debba escludere il fallito nel momento in cui si afferma che solo l'interdetto dai pubblici uffici, a seguito di uno specifico provvedimento, rimane escluso dall'elettorato. Perché lasciar sopravvivere questa concezione ottocentesca? Io non ho mai usato questo aggettivo in senso deterioro, ma esso si riferisce comunque ad una concezione del voto collegata a criteri di censo, alla rispettabilità borghese che verrebbe meno con il fallimento, secondo un criterio calvinista che fa corrispondere quasi un dato di indegnità morale alla cattiva fortuna negli affari. Oggi un dato del genere non è assolutamente concepibile e ammissibile.

Malgrado una certa rozzezza con cui si procede (come rozzo era certamente, per altro verso, l'articolo), oggi con queste disposizioni si fa in larga misura opera di giustizia, soprattutto grazie all'emendamento che è stato proposto, che ci auguriamo venga accolto e che vale ad eliminare il fondato sospetto che altrimenti sarebbe rimasto. Perché le norme, le leggi suscitano sospetti in relazione ai loro effetti, alle conseguenze cui portano, non alle intenzioni soggettive di chi le propone. La modifica proposta, che noi accettiamo e che riteniamo di poter approvare, non può però che evidenziare altre gravi incongruenze, sulle quali ci auguriamo si possa porre mano senza dover aspettare la scadenza delle prossime elezioni.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Greggi. Ne ha facoltà.

GREGGI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, credo che il collega Pazzaglia abbia reso un buon servizio a questa Camera e al Parlamento introducendo, con ampie motivazioni, il dibattito su questa proposta di legge.

Vorrei fare un solo appunto al collega Pazzaglia: ad un certo momento, ha detto di parlare esercitando il diritto della opposizione. A me pare che il tipo di discorso che Pazzaglia ha fatto dovrebbe

piuttosto essere considerato un diritto-dovere della maggioranza, se vogliamo vivere in uno Stato costituzionale, con certezza di diritto, in uno Stato nel quale le leggi si facciano con ponderazione e con seria motivazione.

Permettetemi di esprimere una mia impressione, a parte altre considerazioni che rapidamente farò: questa mi pare una delle non rare leggi strane che incontro, in questa mia esperienza parlamentare. Una legge dovrebbe essere sempre solenne, generale, meditata, mentre questa arriva in fretta, sollecitata e legata da scadenze elettorali ormai in atto. Essa ritocca amplissimamente l'articolo di un testo unico, di una legge basilare per il nostro civile ordinamento, sulla disciplina del voto elettorale. Sarà difficile togliere all'opinione pubblica l'impressione che si tratti di una legge *ad homines*, di una legge su « fotografia », come suol dirsi.

Signor Presidente, il collega Ciannamea, che tutti apprezziamo, ha svolto un'ottima relazione orale: ebbene, noi vorremmo che in Assemblea la discussione sui progetti di legge fosse introdotta da una relazione scritta, normalmente, la quale impegna maggiormente il relatore e gli iscritti a parlare; in essa si è costretti a delineare le motivazioni reali di un provvedimento.

Osservo da ultimo che si tratta di abrogare una parte essenziale dell'articolo 2 del decreto presidenziale del 1967: si tratta di abrogare questa parte, tenendo conto che in materia esiste (è stata ricordata di sfuggita dal collega Loda) una norma costituzionale sull'esercizio del diritto di voto (articolo 48, terzo comma) che recita: « Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile, o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge » (aveva ragione il collega Mellini: concordo sul fatto che i punti 3) e 4) dell'articolo 2 sono molto più gravi del 7), che dovremmo abrogare, mentre nessuno ha pensato ad abrogare i punti 3) e 4). Ecco il punto centrale della nostra discussione e vorrei sgombrare il terreno, se me lo consente il collega Ciannamea, con richiami all'incostituzionalità di que-

sta parte della legge che dovremmo abrogare, che non mi sembrano fondati. Si dice che il citato punto 7) sarebbe incostituzionale, perché elenca alcuni casi: ma siamo precisamente nel disposto della Costituzione, da me citato. Evidentemente, la norma di attuazione del dettato costituzionale deve tassativamente indicare dei casi. Come ha detto il collega Pazzaglia, concordiamo che questi casi potrebbero essere rivisti; alcuni possono essere considerati superati nella coscienza civile e politica del nostro tempo, mentre qualche altro caso dovrebbe forse opportunamente essere inserito.

Non vale nemmeno il discorso dell'eguaglianza della pena accessoria della sospensione dal diritto di voto per condanne di peso diverso: non dimentichiamo che in questo articolo 2 si dice, al punto 5), che non possono votare coloro che hanno subito l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e, al punto 6), che non possono votare coloro che hanno l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della durata di essa. Dato che l'interdizione perpetua deriva dalla condanna all'ergastolo o a pena detentiva superiore a 5 anni, mentre l'interdizione a 5 anni, limitata, avviene per condanne superiori a 3 anni, ci troviamo davanti all'amplissima casistica (soltanto questa abbiamo in discussione) delle condanne inferiori a 3 anni che si riferiscono ad una serie di delitti di cui al punto 7).

Qual è il punto centrale? Riteniamo che la norma costituzionale che parla di casi di indegnità morale sia soddisfatta col semplice riferimento ai casi di interdizione dai pubblici uffici? Evidentemente no: l'interdizione dai pubblici uffici è legata a condanne tanto gravi, a pene così generali, che comporta anche l'esclusione dal diritto di voto, ma non mi pare che possa rientrare in quei casi di indegnità morale di cui parla la Costituzione.

Cosa succederebbe se accettassimo questa proposta di legge e abrogassimo totalmente il punto 7) dell'articolo 2 della legge elettorale? Mi pare che verremmo meno all'obbligo previsto dalla Costituzione cancellando dalle leggi elettorali l'atten-

zione dovuta ai casi di indegnità morale ai quali si richiama la Costituzione e per i quali la Costituzione prescrive che esista una legge limitativa del diritto di voto. Cosa fare allora, a questo punto? Mi pare che il dibattito si sia veramente allargato. Forse dovremmo inserire qualche altro punto da abrogare, come diceva il collega Mellini.

Forse, all'interno del punto 7), potremmo rivedere alcuni dei reati qui indicati. Il collega Pazzaglia ha già citato i più importanti; ma non dimentichiamo che si tratta di casi di indegnità morale evidenti: se non sono questi dei casi di indegnità morale, quali mai potrebbero essere qualificati come tali? Abbiamo il peculato, la concussione, la malversazione, l'associazione a delinquere, la falsificazione e alterazione di monete, la contraffazione del sigillo di Stato, la falsità in atto pubblico commessa da pubblico ufficiale, omicidi, lesioni gravissime, rapine, estorsioni, sequestri di persona a scopo di rapina o di estorsione, truffa aggravata e bancarotta fraudolenta; non il semplice fallimento, ma la bancarotta fraudolenta. Cosa si può fare allora? Forse si potrebbe veramente aprire un dibattito. Forse dovremmo rivedere il contenuto di questa proposta di legge e, a certe condizioni, potremmo dar luogo ad un miglioramento di queste norme che, a mio giudizio, sono strettamente necessarie, se vogliamo essere fedeli all'impegno della Costituzione e — direi — alle esigenze della coscienza morale del paese.

Qui viene in gioco la concezione del voto. Il voto — è chiaro — è un sacro diritto di tutti i cittadini, ma — come giustamente prescrive la Costituzione — il voto è anche un atto di responsabilità. Il voto non è un fatto automatico; anagraficamente è automatico, ma non è automatico in sé. Il voto è l'espressione di un atto di responsabilità. E quando noi poniamo delle limitazioni per casi di indegnità morale, non riduciamo il valore o l'area del voto, ma garantiamo la serietà del voto per la stragrande maggioranza dei cittadini italiani. Mi pare che la coscienza civile di 43 milioni di elet-

tori italiani si debba sentire più tutelata, nell'alta responsabilità del voto, sapendo che una parte di cittadini italiani, in casi di indegnità morale sanzionata in sede penale da sentenze irrevocabili, non esercita il diritto di voto. Francamente, pensare che gente che si sia macchiata di peculato, di rapine per estorsioni o di bancarotta fraudolenta possa, senza alcuna limitazione, esercitare il diritto di voto come lo esercita la stragrande maggioranza — la totalità, potremmo dire — dei cittadini italiani, mi pare colpisca il senso di giustizia: mi pare, infatti, che giustamente la Costituzione abbia previsto l'esclusione dal voto per indegnità morale.

In definitiva, a me sembra che, se approvassimo questa proposta di legge negli attuali termini, apriremmo per altra via altre possibilità di decadenza e di corruzione del costume morale in Italia. Sviliremmo il voto, sviliremmo il senso sacro del voto, sviliremmo il senso di responsabilità che deve impegnare ogni cittadino quando esercita il diritto di voto. Finiremmo, in definitiva, per svilire anche per questa via, molto sottilmente — ma forse largamente, se l'opinione pubblica sarà informata di questo fatto — la nostra democrazia. La democrazia è aggredita dal terrorismo, ma la democrazia può essere messa in crisi anche da questa scarsa attenzione a certi valori morali, a certi rigori morali che sono necessari per tenerla in vita. Infine, mi pare — e concludo — che abrogando totalmente questo numero 7) del primo comma dell'articolo 2 della legge elettorale, approvando cioè questa proposta di legge nel testo al nostro esame, faremmo in un certo senso un atto incostituzionale, vanificando il principio dell'articolo 48 della Costituzione, per cui è dovere del legislatore escludere dal diritto di voto coloro che, in seguito a condanna penale definitiva, siano riconosciuti e colpiti da indegnità morale. Ritengo pertanto che sia stato bene aprire questo dibattito.

Occorrono ancora alcuni giorni per la approvazione degli articoli della proposta di legge: si arriverà al voto martedì, e penso che anche altri colleghi di altri

gruppi vorranno riflettere ulteriormente. Ripeto quanto già ho avuto modo di dire: questo intervento non è svolto da chi si sente, come minoranza, all'opposizione; è svolto con un alto senso dello Stato e del diritto, con un alto senso dell'importanza fondamentale del voto in regime di democrazia, è un atto di responsabilità fatto con animo di maggioranza, cioè di chi vuole positivamente collaborare alla costruzione ed alla difesa della libertà nel paese e nella coscienza di tutti i cittadini.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Melega. Ne ha facoltà.

MELEGA. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, le argomentazioni giuridiche che impongono una meditazione su questo provvedimento — una meditazione che forse si potrà esaurire nel periodo intercorrente tra oggi e martedì prossimo o che forse dovrà essere prolungata — sono state svolte con grande profondità ed esattezza dai colleghi che mi hanno preceduto. Non intendo, pertanto, tornare sugli aspetti giuridici delle motivazioni che hanno indotto questi colleghi ad approfondire il dibattito di merito; vorrei solo far rilevare alcuni aspetti politici attinenti a questa discussione e che a me paiono travalicare, per importanza, quella che può sembrare una proposta di legge di poco conto.

Vorrei far notare in senso negativo una questione di tempo — tempo pre-elettorale ed anche morale — di presentazione di questa proposta di legge.

Da qualche anno nel nostro paese è sorta nei cittadini la coscienza che i rapporti politici devono tenere conto delle questioni morali che vanno al di là dei confini tra partito e partito per investire tutto il Parlamento e tutto il paese. Ebbene, a me pare che il provvedimento in questione tocchi uno di questi nervi delicati e sensibili del paese: il rapporto tra crimine e politica.

Vorrei sottolineare all'attenzione dei colleghi presenti l'effetto che potrebbe avere sull'opinione pubblica, in seguito alla

veloce approvazione di questa proposta di legge così come ci è stata trasmessa dal Senato, la ricomparsa a pieno titolo sulla scena nazionale di personaggi che proprio per i delitti commessi sono oggi in condizione di non esercitare una funzione politica e, tanto più, di essere titolari di cariche pubbliche. Questa sanatoria, sulle cui ragioni si sono espressi i colleghi Mellini, Pazzaglia e Loda, a mio avviso ha il difetto — se così si può adattare la metafora — di «recuperare l'acqua sporca con il bambino».

Io penso che un esame dei capi di reato che rientrano nel punto 7) dell'articolo del testo unico sull'elettorato attivo e passivo potrà indurre la Camera ad apportare quelle modificazioni al provvedimento che eviteranno questo effetto negativo sull'opinione pubblica. Infatti, con il rientro di persone innocenti e ingiustamente tenute lontane dall'elettorato attivo e passivo, tornerebbero anche quei personaggi che invece, a pieno titolo, non solo sono fuori dall'elettorato attivo e passivo, ma devono esserne mantenuti fuori. Devono essere — debbo dire *ad personam* — tenuti lontani dall'attività pubblica.

Ebbene, colleghi, non intendo dilungarmi più a lungo in questa fase. Dico soltanto che se questo testo fosse approvato così com'è e facesse operare il proprio dispositivo già nelle prossime elezioni amministrative, con quegli aspetti negativi a mio avviso sottovalutati dai presentatori della proposta di legge, pur ben presenti — come mi è parso di capire dall'intervento del collega Loda — alle loro coscienze, il fenomeno di distacco del paese reale (che può prevedersi con una astensione dal voto, con un allontanamento dall'esercizio di questo fondamentale diritto costituzionale) probabilmente si aggraverebbe, dilagherebbe ancora.

Io credo che noi dobbiamo essere più attenti a non favorire questo ulteriore distacco, questa ulteriore sfiducia dei cittadini nella classe politica, approvando un provvedimento che sana totalmente una serie di ingiustizie, rimettendo tuttavia in corsa personaggi che in corsa non debbono entrare. Questo è il det-

taglio che sarà percepito dall'opinione pubblica; ciò aggraverebbe ulteriormente la situazione di disfacimento morale e politico che tanto pesa, in questo momento, sul paese.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni e una interpellanza.

Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta:

Lunedì 12 maggio 1980, alle 16,30:

1. — Interpellanze e interrogazioni.

2. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

S. 356. — Senatori DE SABBATA ed altri: Abrogazione del numero 7) dell'articolo 2 del testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali (*Approvato dal Senato*) (1638);

— *Relatore:* Ciannamea;
(*Relazione orale*).

3. — *Discussione dei disegni di legge:*

S. 418. — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede provvisoria fra l'Italia ed il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo, con Nota interpretativa, firmati

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 MAGGIO 1980

a Roma il 26 luglio 1978 (*Approvato dal Senato*) (1262);

— *Relatore*: Bonalumi;

S. 269. — Ratifica ed esecuzione del Protocollo per la riconduzione dell'Accordo internazionale sull'olio di oliva del 1963, come successivamente emendato e rinnovato, adottato a Ginevra il 7 aprile 1978 (*approvato dal Senato*) (1354);

— *Relatore*: De Carolis;

S. 272. — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra l'Italia ed il Portogallo, firmato a Lisbona il 24 marzo 1977 (*Approvato dal Senato*) (1429);

— *Relatore*: Sedati;

S. 343. — Adesione alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con Allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione (*Approvato dal Senato*) (1566);

— *Relatore*: Salvi;

Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni 145, 146 e 147, adottate a Ginevra il 28 e 29 ottobre 1976 dalla 62ª sessione della Conferenza internazionale del lavoro (598);

— *Relatore*: Bonalumi;

Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni nn. 92, 133 e 143, dell'Organizzazione internazionale del lavoro (599);

— *Relatore*: Bonalumi;

(*Articolo 79, sesto comma, del Regolamento*).

Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni nn. 74, 109, 129, 132, 134, 135, 136, 137, 138 e 139 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (600);

— *Relatore*: Bonalumi;

(*Articolo 79, sesto comma, del Regolamento*).

Approvazione ed esecuzione dell'accordo tra la Commissione europea del Danubio e la Francia, l'Italia, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e la Grecia per la definizione di problemi

finanziari in sospenso, con allegati, firmati a Roma il 23 aprile 1977, e della dichiarazione e accordo, firmati in pari data (615);

— *Relatore*: Cattanei;

(*Articolo 79, sesto comma, del Regolamento*).

S. 274. — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica del Pakistan per evitare la doppia imposizione sui redditi delle imprese di trasporto marittimo ed aereo, firmato a Roma l'8 giugno 1978 (*Approvato dal Senato*) (1259);

— *Relatore*: Bonalumi;

S. 275. — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Iraq per evitare la doppia imposizione sui redditi delle imprese italiane ed irachene di trasporto aereo e marittimo, firmato a Bagdad l'8 aprile 1978 (*Approvato dal Senato*) (1260);

— *Relatore*: Bonalumi;

S. 328. — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Grecia sulla delimitazione delle zone della piattaforma continentale proprie a ciascuno dei due Stati, firmato ad Atene il 24 maggio 1977 (*Approvato dal Senato*) (1261);

— *Relatore*: Cattanei.

4. — *Discussione dei disegni di legge*:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale del Brasile per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con Protocollo aggiuntivo, firmato a Roma il 3 ottobre 1978 (603);

— *Relatore*: Radi;

(*Articolo 79, sesto comma, del Regolamento*).

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e la Jugoslavia concernente la modifica delle liste merceolo-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 MAGGIO 1980

giche « C » e « D » di cui agli Accordi italo-jugoslavi del 31 marzo 1955 con Al legato, effettuato a Roma il 7-10 febbraio 1978 (691);

— *Relatore*: Sedati;

Adesione al Trattato sull'Antartide, firmato a Washington il 1° dicembre 1959, e sua esecuzione (684);

— *Relatore*: Radi;

(Articolo 79, sesto comma, del Regolamento).

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali, con annesso Protocollo, firmata a Budapest il 16 maggio 1977 (693);

— *Relatore*: Radi;

(Articolo 79, sesto comma, del Regolamento).

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti, firmata a Basilea il 16 maggio 1972 (682);

— *Relatore*: De Poi;

(Articolo 79, sesto comma, del Regolamento).

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, firmata a Budapest il 26 maggio 1977 (690);

— *Relatore*: De Poi;

(Articolo 79, sesto comma, del Regolamento).

Adesione all'Accordo di finanziamento collettivo per le stazioni oceaniche dell'Atlantico del Nord, con allegati, adottato a Ginevra il 15 novembre 1974, e sua esecuzione (680);

— *Relatore*: De Poi;

(Articolo 79, sesto comma, del Regolamento).

Adesione all'Accordo europeo sulle grandi strade a traffico internazionale (A. G.R.), con allegati, aperto alla firma a Ginevra dal 15 novembre 1975 al 31 dicembre 1976, e sua esecuzione (681);

— *Relatore*: Cattanei;

(Articolo 79, sesto comma, del Regolamento).

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento degli studi, dei diplomi e dei gradi di insegnamento superiore negli Stati arabi e negli Stati europei rivieraschi del Mar Mediterraneo, adottata a Nizza il 17 dicembre 1976 (601);

— *Relatore*: Biasini;

(Articolo 79, sesto comma, del Regolamento).

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, nonché al Protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, firmata a Lussemburgo il 9 ottobre 1978 (602);

— *Relatore*: Cattanei;

(Articolo 79, sesto comma, del Regolamento).

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea, firmata a Caracas il 3 marzo 1978 (694);

— *Relatore*: Radi;

(Articolo 79, sesto comma, del Regolamento).

Adesione alla convenzione relativa all'indicazione dei nomi e dei cognomi nei registri di stato civile, firmata a Berna il 13 settembre 1973, e sua esecuzione (616);

— *Relatore*: Sedati;

(Articolo 79, sesto comma, del Regolamento).

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul divieto dell'uso di tecniche di

modifica dell'ambiente a fini militari o ad ogni altro scopo ostile, con allegato, adottata a New York il 10 dicembre 1976 e aperta alla firma a Ginevra il 18 maggio 1977 (679);

— *Relatore*: De Poi;

(Articolo 79, sesto comma, del Regolamento).

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Francese, effettuate a Roma il 9 luglio 1976, relativa al trattamento tributario degli atti di liberalità (692);

— *Relatore*: Galli;

(Articolo 79, sesto comma, del Regolamento).

5. — *Discussione del disegno di legge*:

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 69, recante norme per la regolazione del mercato interno dei prodotti ottenuti dalla distillazione del vino (1535);

— *Relatore*: Zambon;
(Relazione orale).

6. — *Seguito della discussione delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni concernenti la situazione in Afghanistan e il caso Sakharov.*

7. — *Seguito della discussione della proposta di legge*:

ANIASI ed altri: Riforma dell'editoria (377);

— *Relatore*: Aniasi.

8. — *Discussione dei disegni di legge*:

S. 601. — Misure per la lotta alla criminalità terroristica e organizzata (*Approvato dal Senato*) (1267);

— *Relatore*: Casini;
(Relazione orale);

Nuovi apporti al capitale sociale della Società per le gestioni e partecipazioni industriali - GEPI, Società per azioni (500);

— *Relatore*: Aliverti;
(Relazione orale);

Sanatoria delle erogazioni effettuate per provvedimenti urgenti per le società inquadrate nell'Ente autonomo di gestione per il cinema (862);

— *Relatore*: Sinesio;
(Relazione orale);

Proroga dei termini per la emanazione di norme integrative e correttive e dei testi unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni (1076);

— *Relatore*: Citterio.

La seduta termina alle 18,55.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Avv. DARIO CASSANELLO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. MANLIO ROSSI

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 MAGGIO 1980

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZA
ANNUNZIATE**

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

CASALINO, REICHLIN, SICOLO, ANGELINI, BARBAROSSA VOZA MARIA IMMACOLATA, CARMENO, CONCHIGLIA CALASSO CRISTINA, DE CARO, DE SIMONE, DI CORATO, GRADUATA E MASIELLO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere — premesso che lo stato attuale delle ferrovie in concessione in Puglia è di impedimento allo sviluppo economico pugliese e estremamente pericoloso per la incolumità del cittadino come si può constatare dai numerosi incidenti, spesso mortali —

quali sono le proposte del Ministero dei trasporti in ordine al programma di risanamento tecnico-economico delle ferrovie in concessione della Puglia;

quale sia la scadenza precisa delle concessioni relativamente alle ferrovie del sud-est e delle altre tratte ferroviarie gestite in concessione;

quali sono attualmente le competenze e i poteri in relazione all'amministrazione ordinaria e ai possibili interventi di ristrutturazione e di potenziamento esercitati dalle gestioni in concessione;

infine quali sono le competenze residue, i poteri, il ruolo, gli impegni e i concreti benefici finanziari, oltre che gli obblighi formali, dei titolari delle concessioni per l'esercizio delle suddette ferrovie in concessione e per la gestione di autolinee gestite in concessione in Puglia. (5-01047)

CASALINO, REICHLIN, SICOLO, ANGELINI, BARBAROSSA VOZA MARIA IMMACOLATA, CARMENO, CONCHIGLIA CALASSO CRISTINA, DE CARO, DE SIMONE, DI CORATO, GRADUATA E MASIELLO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere — premesso che:

nelle ultime settimane vi sono stati due incidenti mortali lungo le ferrovie sud-est gestite in concessione in Puglia e precisamente uno al passaggio a livello

alla periferia di Galatone sulla tratta Gallipoli-Nardò e l'altro sulla tratta Gallipoli-Casarano;

detti incidenti sono ormai ricorrenti sia per la inadeguatezza delle strutture ferroviarie e dei passaggi a livello (come fu già illustrato in aula il 16 maggio 1978 per la morte dell'intera famiglia Pellegrino, padre, madre e due figli), sia per il lavoro stressante al quale è stato ed è sottoposto il personale viaggiante;

i sindacati hanno denunciato il fatto che i lavoratori sono sottoposti a turni insopportabili e che un gruppo di agenti della trazione di Lecce supera da oltre un anno il numero di centodieci ore di lavoro straordinario al mese, mentre vi è un vuoto inammissibile negli organici del personale —

quali iniziative intenda prendere per superare le carenze strutturali delle ferrovie del sud-est e per coprire i vuoti dell'organico del personale in modo da evitare altri incidenti lungo le tratte ferroviarie e garantire un trasporto meno rischioso, più civile e rispondente alle esigenze dello sviluppo economico della regione Puglia. (5-01048)

CASALINO, REICHLIN, SICOLO, ANGELINI, BARBAROSSA VOZA MARIA IMMACOLATA, CARMENO, CONCHIGLIA CALASSO CRISTINA, DE CARO, DE SIMONE, DI CORATO, GRADUATA E MASIELLO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere — premesso che:

i lavoratori delle assuntorie di stazione, di fermata, di passaggio a livello delle linee ferroviarie in concessione da molti anni aspettano una loro sistemazione anche in relazione alle conseguenze della legge 3 febbraio 1965, n. 14;

questo rapporto di lavoro ingiusto, precario e non adeguatamente remunerato, ha creato gravi disagi fra gli assuntori delle ferrovie del sud-est —

quali iniziative intenda prendere per assicurare finalmente la stabilità del rapporto di lavoro e un adeguato trattamento salariale e normativo ai lavoratori delle assuntorie per garantire loro la serenità indispensabile per il migliore funzionamento dei trasporti ferroviari. (5-01049)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

TRANTINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se è al corrente delle energiche prese di posizione delle categorie professionali interessate (architetti, geometri, periti industriali, dottori commercialisti, ragionieri, medici chirurghi), nei confronti delle previsioni contenute nel disegno di legge, recentemente approvato dal Consiglio dei ministri, relativo ai compensi orari dei periti e consulenti giudiziari.

L'interrogante ritiene mortificante per chi pone professionalità e impegno al servizio della giustizia, l'aumento del compenso orario da lire 500 a lire 1.500 (!) in un paese in cui il privilegio veste in tuta e la competenza soffre costanti penalizzazioni. (4-03465)

FELISETTI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere:

se gli risulti che presso la sede INAM di Roma - Via Amba Aradam 9, in violazione dell'articolo 19 dell'accordo unico nazionale per i medici ambulatoriali firmato presso il Ministero il 22 dicembre 1978, si conferiscano incarichi definitivi a medici, senza il rispetto delle condizioni e delle procedure di notificazione trimestrale (primo comma dell'articolo 19) e di pubblicazione (secondo comma);

se e quali provvedimenti intenda assumere per eliminare tali abusi e garantire il rispetto della concorsualità contro assunzioni in deroga alle citate norme.

(4-03466)

ZANONE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere -

premesso che un celere disbrigo degli adempimenti propri della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è requisito essenziale per un uso regolare del mezzo di

trasporto privato, in special modo per quei cittadini che tale mezzo utilizzano nell'ambito dell'esercizio dell'impresa commerciale;

rilevato, per contro, che i compiti assegnati alla Direzione generale della motorizzazione civile spesso vengono espletati con notevoli ritardi -

quali provvedimenti si intendono adottare per affrettare il rilascio delle carte di circolazione e dei contrassegni per trasporto di cose proprie al fine di evitare che, a causa del ritardo degli uffici, i proprietari incorrano nelle pene previste dalle norme sulla circolazione stradale per l'uso improprio di documenti provvisori.

(4-03467)

PICCOLI MARIA SANTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere -

visto quanto è contenuto nell'articolo 3, punto a), comma secondo, del decreto legge n. 633 del 30 dicembre 1979, che attribuisce all'INPS il compito del pagamento dell'assegno di natalità previsto dallo articolo 27 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204;

considerato che alle sedi periferiche dell'INPS sono state date disposizioni operative per il pagamento delle indennità di malattia e di maternità a favore di tutti gli altri lavoratori, ma che nessuna disposizione è stata data sinora per le categorie dei coltivatori diretti, artigiani e commercianti -

per quali ragioni non si è provveduto con un'unica circolare a disporre la procedura e la modulistica per l'erogazione delle prestazioni per maternità a favore di tutte le categorie, ivi comprese quelle dei lavoratori autonomi.

L'interrogante fa presente che - secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge n. 1204 del 1971 - le domande di assegno di natalità debbono essere presentate entro 90 giorni dalla data dello evento (parto): si sottolinea quindi l'urgenza d'inviare chiare e sollecite disposizioni in materia.

(4-03468)

PICCOLI MARIA SANTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere per quali motivi (a distanza di oltre 1 anno dalla promulgazione della legge 7 agosto 1979, n. 29, sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi per il conseguimento della pensione unica):

1) la direzione generale INPS non ha ancora inviato alle sedi periferiche dell'istituto disposizioni operative per l'istruttoria e la definizione delle domande di ricongiungimento previste dall'articolo 1 della legge (ricongiungimento presso l'INPS - assicurazione generale obbligatoria - dei periodi di contribuzione versati nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi);

2) non è stata compiuta una responsabile analisi sulla situazione di ritardo nell'esame di ogni tipo di domande di prestazioni esistenti nella sede di Udine e non sono stati presi i necessari provvedimenti per dotare tale sede di tutto il personale occorrente per far fronte ai nuovi ed impegnativi adempimenti affidati all'istituto, anche e specialmente per l'applicazione della legge n. 29. (4-03469)

MENNITTI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere:

a) se risponde al vero che i lavori di costruzione della nuova aerostazione di Brindisi sono già ultimati e che la consegna dell'intera struttura rischia di slittare oltre il termine della fine di maggio perché la ditta appaltatrice non può provvedere alla sistemazione di poche centinaia di metri di rete fognante a causa di un dissidio fra il comune di Brindisi e la regione Puglia sulla competenza per il rilascio della prescritta autorizzazione;

b) se non ritenga di dover tempestivamente intervenire perché i lavori siano completati celermente e la struttura venga resa agibile nei tempi previsti, atteso che sta per giungere la stagione estiva nel corso della quale l'aeroporto di Brindisi è interessato ad un notevole traffico turistico. (4-03470)

CARADONNA. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Per conoscere quale sia stata in passato e quale sia ora la base di legittimità della permanenza e delle attività del signor Giuseppe Renato Croce al vertice dell'ENPA (Ente nazionale protezione animali), un ente di diritto pubblico che, in virtù del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, ha perso la primitiva personalità giuridica ed ha acquisito quella di ente morale.

Premesso che:

a) il signor G. R. Croce, magistrato e segretario di sezione del Consiglio superiore della magistratura, ha assunto dal 2 luglio 1978 una funzione - quella di commissario straordinario dell'ENPA - che richiede autorizzazione rituale e specifica da parte del Consiglio superiore della magistratura, perché incompatibile con quanto statuito dall'ordinamento giudiziario;

b) l'articolo 9 dello statuto dell'Ente nazionale protezione animali (decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1962, n. 1293) stabilisce che le gestioni commissariali non possono « comunque » protrarsi per più di mesi sei;

c) il 13 dicembre 1979 la Sezione lavoro della Suprema corte di cassazione ha dichiarato privi di validità gli atti compiuti in *prorogatio* da commissari scaduti, smentendo le difformi interpretazioni dei Tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato;

d) la Corte dei conti, nella sua Relazione al Parlamento del 15 giugno 1977 (Doc. XV, n. 42, pagina 21) ha richiamato al rispetto della norma che fissa in mesi sei la durata massima della gestione commissariale dell'Ente nazionale protezione animali;

e) un fonogramma della Direzione generale di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno (16 giugno 1979) chiariva al signor G. R. Croce che la sua funzione di commissario straordinario dell'Ente nazionale protezione animali era cessata, e pertanto egli era tenuto, con sollecitudine, ad indire elezioni e redigere una relazione sullo stato patrimoniale dell'ente ed a versare al Tesoro i fondi residui;

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 MAGGIO 1980

f) nel dicembre 1979 la Ragioneria generale del Ministero del tesoro ha segnalato al Ministero dell'interno (cui spetta, congiuntamente al Ministero del tesoro, la vigilanza sull'Ente nazionale protezione animali) anomalie di varia natura, ma tutte rilevanti, nella posizione e nelle attività del signor G. R. Croce all'Ente nazionale protezione animali;

g) il signor G. R. Croce ha notoriamente strumentalizzato la sua posizione all'Ente nazionale protezione animali per fondare e gestire un sedicente partito ecologico con ambizioni elettorali;

l'interrogante desidera conoscere:

1) gli estremi della autorizzazione da parte del Consiglio superiore della magistratura (e del relativo decreto del Presidente della Repubblica) che legittima la nomina del magistrato G. R. Croce a commissario straordinario dell'Ente nazionale protezione animali, in deroga alle incompatibilità di attività statuite dall'ordinamento giudiziario;

2) gli estremi protocollari ed i dati finanziari analitici del versamento al Tesoro dei fondi residui dell'ente non impiegati per i fini istituzionali (come da richiesta del Ministero dell'interno in data 16 giugno 1979);

3) gli estremi protocollari e dati analitici dell'inventario dei beni dell'ente, da redigere come da sollecitazione del Ministero dell'interno;

4) se, in adempimento della norma stabilita dalla menzionata sentenza della Suprema corte di cassazione, non si ritenga doveroso ed urgente proclamare la nullità di tutti gli atti compiuti dal signor G. R. Croce dopo la scadenza del legittimo periodo (mesi sei) di gestione commissariale dell'ENPA;

5) se, tenendo conto dei rilievi della Ragioneria generale del Ministero del tesoro e di quelli fatti ripetutamente da cittadini, anche in sede giudiziaria, non si ravvisi l'opportunità di affidare ad una commissione di inchiesta il compito di stabilire se e quali spese effettuate o autorizzate dal signor G. R. Croce durante il

legittimo periodo di gestione commissariale dell'ENPA e posteriormente, rappresentino illecito amministrativo e/o reato penale, nella fattispecie quello di peculato;

6) se non si ritenga comunque urgente allontanare il signor G. R. Croce dall'ENPA, sostituendolo con un funzionario di provata probità e capacità, il quale normalizzi il funzionamento dell'ente, nel rispetto della legge e dello statuto sociale. (4-03471)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se risponde al vero che cambieranno le norme che disciplinano il numero dei passeggeri imbarcati sui traghetti e se è anche vero che alcuni comandanti hanno inviato una lettera polemica al Ministero. L'interrogante fa presente la necessità di rivedere le norme del Registro navale italiano a cui spetta dichiarare se una nave è idonea a prendere il mare, al fine di evitare le numerose disgrazie che avvengono in mare soprattutto nei mesi estivi. (4-03472)

AMICI E DE GREGORIO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere:

le ragioni che hanno indotto la Cassa per il Mezzogiorno a concedere contributi a mutuo agevolato e in conto capitale alla ditta Adolfo Zeppieri e figli di Veroli (Frosinone) per la costruzione di un impianto di produzione di conglomerato bituminoso in località Madonna del Pianto di Veroli;

se risulta vero che la richiesta inoltrata dalla ditta Zeppieri è stata esaminata ed accolta anche se priva dei pareri del comune di Veroli, del consorzio industriale di Frosinone e della regione Lazio;

se è al corrente che l'eventuale realizzazione dell'impianto verrebbe ad inquinare irrimediabilmente una vasta zona agricola e che per tali ragioni l'intera popolazione della zona si è pronunciata decisamente contro l'iniziativa;

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 MAGGIO 1980

se non ritiene di dover bloccare l'iter del finanziamento o comunque sospendere ogni ulteriore provvedimento a favore della ditta Zeppieri e figli, almeno fino a quando gli enti sopracitati non si saranno pronunciati in merito. (4-03473)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere, in relazione alle domande avanzate per la partecipazione a concorsi per l'ammissione agli Istituti di reclutamento ufficiali in servizio permanente effettivo, da parte di sottufficiali in servizio permanente effettivo, se è al corrente che a dei sottufficiali è stata negata la possibilità di prepararsi a questi concorsi impedendo loro di usufruire della apposita licenza prevista dalla normativa vigente.

Per conoscere in particolare se è al corrente che il divieto imposto è contrario a quanto stabilito dalla regolamentazione unificata per la concessione di licenze ai militari (allegati 1 e 2 - licenza straordinaria per esami militari) dove si precisa che la licenza « è concessa, per sostenere gli esami di concorso per l'ammissione agli Istituti di reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo o altri esami di carattere militare per i quali i relativi bandi di concorso prevedono tale licenza ».

Per conoscere inoltre se non ritenga che tale grave comportamento, che si è verificato ad esempio presso la Scuola di guerra di Firenze, leda profondamente la norma di legge secondo cui: « Lo Stato promuove l'elevamento culturale, la formazione civica e la preparazione professionale dei militari e ne predispone le condizioni per l'effettivo espletamento » (articolo 10 della legge n. 382 - Norme di principio sulla disciplina militare).

Per conoscere infine quali provvedimenti intenda adottare per riparare all'ingiustizia che si è verificata, consentendo la preparazione dei sottufficiali per i concorsi e punendo coloro che hanno trasgredito norme di legge. (4-03474)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere - in relazione ai decreti di promozione dei sottufficiali dei carabinieri di cui è previsto l'avanzamento - da quali ragioni sono determinati i consistenti ritardi che si sono verificati e che hanno impedito finora l'attuazione della pratica. (4-03475)

RALLO, SANTAGATI E TRANTINO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere:

se sono a conoscenza, dopo la rabbiosa esplosione di violenza del mese scorso a Palagonia (Catania), della manifestazione di protesta del 7 maggio 1980 a Ramacca (Catania), dove i cittadini riescono ad avere l'acqua per tre sole ore a giorni alterni e in alcune zone del paese per una sola ora ogni due giorni, riducendo la vita in condizioni di grave disagio e senza la minima garanzia di igiene;

se sanno altresì che anche altri paesi della zona (Castel di Judica, Vizzini, Mineo, ecc.) vivono in condizioni analoghe che tendono ad aggravarsi con l'approssimarsi del caldo e la necessità di trovare acqua per l'irrigazione degli agrumeti, unica vera risorsa economica della zona);

quali urgenti e concreti provvedimenti intendono prendere in proposito, anche in risposta ad una interpellanza presentata dagli interroganti qualche settimana fa sullo stesso argomento. (4-03476)

PASTORE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali il Governo, a diversi mesi di distanza dalla sentenza 6/1980 della Corte costituzionale che ha dichiarato incostituzionale l'articolo 11 della legge n. 903 del 1977 in materia di reversibilità della pensione a congiunti eredi, non ha ancora provveduto ad inviare agli uffici provinciali le relative istruzioni di applicazione, determinando di fatto l'inefficacia operativa della sentenza sopra citata. (4-03477)

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 MAGGIO 1980

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

ZANONE. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere —

premesso che le modifiche apportate alla normativa in materia di imposte sui redditi sia dalla legge finanziaria sia dalla recente sentenza della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittima l'ILOR sui redditi di lavoro autonomo, sono avvenute praticamente a ridosso della scadenza del termine del 31 maggio per la presentazione della denuncia dei redditi;

premesso inoltre che il tempo utile per la presentazione delle denunce si è ridotto in sostanza ad un solo mese con conseguenti disagi per i contribuenti e difficoltà per i consulenti del settore —

se il Ministro non ritenga opportuno far slittare di almeno un mese il termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, annunciando per tempo tale eventuale slittamento. (3-01836)

CARADONNA E MENNITTI. — *Ai Ministri del bilancio e programmazione economica e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se corrisponde a verità la notizia data da *Le Monde*, in data 3 maggio 1980, secondo la quale l'AGIP Nucleare ed il CNEN hanno chiesto al consorzio EURODIF per la produzione di uranio arricchito di ridurre la loro partecipazione azionaria globale dall'attuale 25 per cento al 16 per cento.

Qualora la notizia data dal quotidiano francese dovesse essere confermata, gli interroganti chiedono di conoscere se: a) la decisione è stata presa, per quanto riguarda l'AGIP Nucleare, con l'approvazione del neopresidente dell'ENI, Egidi, oppure di altri, dopo le sue recenti dimissioni; b) se la decisione corrisponde, come sembra, ad un radicale ridimensionamento del programma energetico nucleare, che pure è sconsigliato dal crescente costo del petrolio; c) se la decurtazione della

partecipazione azionaria all'EURODIF è correlata a notori progetti della industria termomeccanico-nucleare, privata e pubblica, di impiantare nell'URSS le centrali elettronucleari previste dal programma sovietico di sviluppo, e di importare energia elettrica in Italia, allacciando la rete sovietica a quella italiana, come da studi che l'ENEL starebbe già conducendo.

(3-01837)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere —

prendendo spunto dal film documentario *Forza Italia* prodotto nel 1977 ed avuto riguardo al tentativo di ridicolizzazione messo in atto con questa opera cinematografica verso molte personalità democratiche, colpevoli solo di mostrarsi anticomuniste, tra le quali gli onorevoli Rumor e Donat-Cattin —

chi può aver autorizzato la RAI a prestare o regalare la sua documentazione audiovisiva agli autori di *Forza Italia*. (3-01838)

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere se abbiano consistenza le voci secondo le quali taluni eversori tossicomani riceverebbero dosi di droga in cambio di rivelazioni sulle attività terroristiche;

per sapere, altresì, perché non si sia voluta imboccare la via delle taglie per riuscire ad individuare la prigione o le prigioni dove fu tenuto l'onorevole Moro, avuto riguardo al fatto che anche su questa questione, stando alle indiscrezioni giornalistiche, il brigatista pentito Peci rivela cose contraddittorie, cambiando continuamente le località indicate. (3-01839)

COSTAMAGNA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — avuto riguardo alle tante indiscrezioni relative alle cosiddette confessioni del brigatista pentito Peci; dopo aver sa-

puto della pubblicazione su *Il Messaggero* delle copie dei verbali di interrogatorio di Peci; dopo le notizie secondo le quali tali fughe di indiscrezioni verrebbero da uffici non meglio precisati del Ministero dell'interno; avuto riguardo anche al clamore suscitato dal caso di Marco Donat-Cattin — se intendano fornire notizie precise sul fermo del giornalista Isman de *Il Messaggero*, al quale si attribuirebbe la responsabilità della fuga di notizie dal Ministero dell'interno;

per sapere, altresì, se il Governo ha disposto opportuni accertamenti per individuare i motivi e le persone — magistrati, funzionari dello Stato, militari — implicate nella fuga di notizie, vero e proprio reato, considerando che la legge imporrebbe il segreto istruttorio;

per sapere, inoltre, se non sia possibile pubblicare da parte del Ministero dell'interno un elenco delle persone sparite o non più rintracciate a partire dal 1° gennaio 1978, tra le quali dovrebbero trovarsi molti dei cosiddetti eversori entrati in clandestinità. (3-01840)

ZOLLA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

se risponde al vero che i verbali degli interrogatori di Fabrizio Peci, pubblicati dalla stampa, siano fotocopie di quelli posti dall'autorità giudiziaria a disposizione del Ministero dell'interno;

se risponde al vero che già durante il sequestro dell'onorevole Moro e al momento della scoperta del covo di via Gradoli in Roma si ebbe il fondato sospetto che una o più « talpe » si annidassero sotto il tetto del Viminale;

quali elementi intenda fornire al Parlamento per fugare l'impressione sconcertante che anche gli organi preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica siano così facilmente vulnerabili. (3-01841)

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BALDELLI, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CA-

TALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI E TESSARI ALESSANDRO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere se risponde a verità quanto riportato da *Paese Sera* del 7 maggio 1980, e cioè che solo dopo alcuni giorni si è venuti a conoscenza che un giovane di 21 anni che transitava a bordo di un motorino è stato raggiunto alla schiena da un proiettile — che traversandogli la spalla è fuoruscito dal petto — sparato dai carabinieri della stazione di Forte Boccea che avevano istituito un posto di blocco.

Gli interroganti chiedono inoltre di conoscere per quali motivi lo stesso, ricoverato al San Filippo Neri, si trova in stato di fermo, piantonato dai carabinieri e, se risponde a verità che l'accusa è di resistenza alla forza pubblica.

Gli interroganti nel constatare con sgomento come ogni giorno aumenti la leggerezza con cui si spara e come solo il caso eviti il morto, chiedono di conoscere quali provvedimenti intendano adottare i Ministri competenti affinché si arrivi a frenare questo spargimento di sangue da parte di quelle forze dell'ordine cui compete la tutela e non il tentato omicidio dei cittadini. (3-01842)

MELLINI, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BALDELLI, BOATO, BONINO EMMA, CICCIOMESSERE, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MELEGA, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI E TESSARI ALESSANDRO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per scongiurare il previsto insediamento di impianti militari nella zona del Sinis (Cabras-Oriстано) di fronte alla ferma ed unanime protesta della popolazione, dell'amministrazione comunale di Cabras e delle forze politiche locali. (3-01843)

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 MAGGIO 1980

MELLINI, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BALDELLI, BOATO, BONINO EMMA, CICCIOMESSERE, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MELEGA, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI E TESSARI ALESSANDRO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e delle finanze.* — Per sapere se siano informati che a tutt'oggi non sono stati ancora consegnati agli insegnanti dipendenti dal Provveditorato agli studi di Roma, la cui posizione retributiva è « meccanizzata », il « modello 101 » dei compensi dell'anno 1979 necessario per la dichiarazione annuale dei redditi il cui termine scade il 31 maggio prossimo.

Gli interroganti chiedono pertanto di conoscere quali provvedimenti intendano adottare al riguardo e quali considerazioni intendano trarne. (3-01844)

CRIVELLINI, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BALDELLI, BOATO, BONINO EMMA, CICCIOMESSERE, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI E TESSARI ALESSANDRO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e della sanità.* — Per sapere — premesso:

a) che la società AGIP-Mineraria sta conducendo dal luglio 1977 lavori di ricerca di uranio in Val Vedello (comune di Piateda-Sondrio);

b) che i responsabili dell'AGIP, ripetutamente sulla stampa locale in una pubblica assemblea del 21 gennaio 1980 a Sondrio indetta dalla comunità montana Valtellina e dal comune di Piateda, hanno dichiarato l'assoluta mancanza di pericolo in questa fase e la presenza esigua e tollerabile di radioattività in miniera, nelle acque e nell'aria del territorio circostante;

c) che sono stati pubblicati articoli sul settimanale valtellinese *Il lavoratore valtellinese* del 13 febbraio 1980 e del 20 febbraio 1980 dai quali emergerebbero dati ben più preoccupanti di quanto l'AGIP sostenga attraverso interpretazioni

degli stessi scorrette e riduttive e che in particolare emergerebbe:

1) l'inattendibilità delle dichiarazioni dell'AGIP in conseguenza dell'inadeguatezza e dell'esiguità numerica delle rilevazioni;

2) che i lavoratori in miniera operano in presenza di concentrazioni di gas RADON superiori a quelle ammesse dalla legislazione;

3) che le concentrazioni di RADON in miniera, in seguito alle « volate » (scoppio di mine) raggiungono una misura sei volte superiore a quella consentita per operai esposti per 40 ore settimanali e che gli operai vengono fatti entrare in galleria in presenza di questi massimi;

4) che il CNEN stesso avrebbe emesso un documento nel quale giudicava insufficiente il tempo di allontanamento dei lavoratori dalla galleria in concomitanza con la « volata »;

5) che la concentrazione di gas RADON nell'aria delle località di fondovalle è risultata aumentata nel corso di sette mesi (novembre 1978-giugno 1979) da un minimo di 2-8 ad un massimo di 13 volte;

6) che il RADON contenuto nelle acque di scolo di miniera ha raggiunto nel corso di un anno concentrazioni che si sono quadruplicate;

7) che campioni di acqua dell'acquedotto di Piateda raccolti autonomamente da esperti valtellinesi e analizzati presso l'università di Pavia denunciano una radioattività di 9200 pCi/1 prossima al massimo consentito dalla normativa di radioprotezione per la popolazione adulta (10.000 pCi/1) e superiore ai massimi consentiti per la popolazione inferiore ai 5 anni (3.300 pCi/1);

d) che risulta dal settimanale valtellinese *Il lavoratore valtellinese* del 7 novembre 1979 esservi un documento della commissione comunale di Piateda del 19 settembre 1979, dal quale emerge che non sono rispettate le norme relative all'intubamento delle acque di miniera;

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 MAGGIO 1980

e) che risulta dubbio il rispetto della normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, articoli 20 e 21, circa la visita medica preventiva e periodica dei lavoratori come risulta dal *Lavoratore valtellinese* del 23 gennaio 1980;

f) che non risulta sia stata fatta una indagine epidemiologica sulle popolazioni interessate, né tutte le analisi previste dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, che consentano di avere un parametro per misurare e controllare gli eventuali sviluppi e conseguenze futuri sull'ambiente e sulla popolazione;

g) che i livelli massimi previsti dalle leggi italiane sono ritenuti inadeguati da altre legislazioni e organismi internazionali —

1) se il Governo ritiene compatibile con la tutela della salute dei cittadini la possibilità di sfruttamento del giacimento uranifero;

2) se il Governo ha verificato la veridicità, l'attendibilità e le interpretazioni dei dati forniti dall'AGIP e dal CNEN;

3) se si intende operare, e in che modo, per assicurare un rigoroso impegno del CNEN volto ad un accertamento serio, costante e puntuale dei livelli di radioattività e delle conseguenze che questa determina o se non si ritenga invece che si debba sollevare il CNEN da ogni compito di controllo in materia considerato che l'ente non gode, per questa sua funzione, di alcuna credibilità presso le popolazioni e gli enti locali interessati, proprio in ragione delle funzioni, di controllo ed insieme di promozione in materia nucleare;

4) se il Governo non ritenga indispensabile affidare al Ministero della sanità il controllo degli effetti sui lavoratori, sull'ambiente e sulle popolazioni prodotti dall'attività di ricerca ed eventualmente di estrazione di uranio, attraverso l'impegno diretto e prevalente dell'Istituto superiore di sanità;

5) per quale motivo nel corso dell'ultimo rilevamento il CNEN ha evitato di

rilevare gli indici di radioattività presenti nell'acquedotto di Piateda o, se vi ha provveduto, per quale motivo ne ha nascosto i risultati, evitandone la pubblicizzazione;

6) quali provvedimenti si intendano prendere per tutelare la salute della popolazione e particolarmente di quella sotto i 5 anni di età, residente nelle zone interessate;

7) quale è stato l'intervento, per quanto di propria competenza, dell'ispettorato del lavoro, del medico provinciale e della commissione provinciale da questi presieduta, della regione Lombardia;

8) quali controlli periodici, e preventivi, previsti dalle norme sulla radioprotezione e in quali date, sono stati effettuati sui lavoratori;

9) se vi siano lavoratori che hanno subito una contaminazione eccezionale o comunque superiore a quella massima consentita dalle leggi e in tal caso se siano stati effettuati tutti gli adempimenti previsti ed eventualmente quanti lavoratori sarebbero stati allontanati dal lavoro in miniera e se non risulta abbiano riscontrato in seguito malattie che possano avere attinenza con la contaminazione radioattiva;

10) quali sono le condizioni di lavoro dei lavoratori e se corrisponde a verità che molti di essi prestano la loro opera sino a 10-11 ore giornaliere, in condizioni difficili, e in caso positivo se ciò sia consentito dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro;

11) se risulta essere stata fatta una indagine epidemiologica sulle popolazioni potenzialmente interessate dal pericolo radioattivo ed in caso negativo se non si ritiene opportuno disporre in merito;

12) se sono stati adottati tutti i provvedimenti previsti dalle leggi sulla sorveglianza locale della radioattività ambientale ed in caso negativo quali provvedimenti si intendono prendere nei confronti dei responsabili e se si intende disporre per attuare tali provvedimenti;

13) se il materiale estratto dalla miniera, per consentire l'apertura delle gal-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 MAGGIO 1980

lerie per le operazioni di ricerca, è stato sottoposto ad analisi da parte dell'AGIP o del CNEN onde misurarne la radioattività e valutarne il pericolo e, in caso positivo, quali risultati hanno dato queste analisi e quali accorgimenti sono stati presi per impedire il dilavamento causato da agenti atmosferici e per impedire il rotolamento a valle dello stesso;

14) se esiste un progetto dell'AGIP circa l'ubicazione degli impianti di lavorazione del materiale estratto ed in quale punto preciso della valle sarebbe prevista la messa in opera e, in caso negativo, quali sono i punti che l'AGIP sta valutando come possibili a questo fine;

15) se esiste un progetto provvisorio o definitivo per l'ubicazione e lo stoccaggio del materiale di scarto di lavorazione, o, in caso negativo, quali orientamenti vi sono in proposito o se invece non è stato preso ancora in considerazione il problema;

16) attraverso quali tecniche si prevede di tutelare, sempreché sia possibile, le popolazioni dall'inquinamento radioattivo che deriverebbe, in caso di sfruttamento del giacimento uranifero, dal dilavamento del materiale di scarto della lavorazione;

17) se sono previsti, in considerazione dell'eventuale sfruttamento, piani di emergenza e di evacuazione della popolazione in relazione ad avvenimenti ipotizzabili di massimo rischio di contaminazione radioattiva quali fenomeni di inondazione delle gallerie, frane, terremoti o atti terroristici;

18) se esistono ricerche o studi di enti pubblici nazionali, regionali o locali circa le conseguenze negative eventuali che l'estrazione di uranio provocherebbe al turismo e all'agricoltura in Valtellina.

(3-01845)

MELEGA, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BALDELLI, BOATO, BONINO EMMA, CICCIOMESSERE, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MELLINI, PANNELLA,

PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODOR E TESSARI ALESSANDRO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — atteso che il 7 febbraio 1980, presso il tribunale di Roma, due giovani, Paolo Tomasini e Leonardo Fortuna, venivano condannati a gravissime pene detentive senza che ad essi fossero concesse neppure le attenuanti generiche — se il ministro sia a conoscenza del fatto che, a tutt'oggi, maggio 1980, il dispositivo di tale sentenza, unanimemente giudicata anomala, non sia stato ancora depositato, e ciò nonostante la disposizione di legge che prevede il deposito del dispositivo entro 15 giorni dalla data della sentenza.

I due detenuti necessitano di cure mediche non semplici; poiché essi hanno le famiglie in Roma, gli interroganti chiedono di conoscere se sia alle viste un loro trasferimento in altro carcere, in città diversa da Roma, fatto che renderebbe molto difficoltose le cure mediche e difficili i rapporti con i familiari, in ciò contrastando con i principi generali della riforma penitenziaria. (3-01846)

CICCHITTO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — tenuto conto delle notizie diffuse dalla stampa, in modo impreciso e contraddittorio, sulla decisione del gruppo FIAT di avviare a cassa integrazione non si capisce di quale ampiezza e durata decine di migliaia di lavoratori — se non ritiene opportuno, data la rilevanza dei livelli occupazionali indicati e la delicatezza del momento attuale, accertare la fondatezza dei motivi che la FIAT adduce per la sua richiesta, in circostanze tal da autorizzare dubbi sulla eventualità che si vogliano esercitare su Governo e Parlamento pressioni inaccettabili, sia con riferimento alla vicenda Alfa-NISSAN, sia con riferimento alla richiesta della FIAT per l'attribuzione con procedura accelerata di mezzi finanziari tratti dal fondo per la ricerca *ex lege* n. 675, sia più in generale con riferimento al quadro di netta involuzione dei rapporti sociali e sindacali. (3-01847)

INTERPELLANZA
—

I sottoscritti, confermata la loro preferenza per un regime di separazione fra Stato e Chiesa, chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere se sia intendimento del

Governo portare all'esame del Parlamento l'ultimo schema di revisione del Concordato, definito dalla commissione italiana e da quella vaticana.

Gli interpellanti sottolineano l'indispensabilità di un dibattito parlamentare prima della sottoposizione a ratifica *ne varietur* del nuovo documento.

(2-00451)

« BOZZI, ZANONE, BIONDI ».

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 MAGGIO 1980

*Stampa effettuata negli Stabilimenti
Tipografici Carlo Colombo S. p. A.
in Roma, Via Uffici del Vicario, 15*
